



2018/2219(DEC)

7.1.2019

PROGETTO DI RELAZIONE

sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla
Commissione per l'esercizio 2017
(2018/2219(DEC))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Inés Ayala Sender

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
<i>Parte I – Relazione speciale n. 15/2017 della Corte dei conti dal titolo "Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell'attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci"</i>	<i>6</i>
<i>Parte II – Relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE"</i>	<i>8</i>
<i>Parte III – Relazione speciale n. 20/2017 della Corte dei conti dal titolo "Gli strumenti, finanziati dall'UE, di garanzia dei prestiti: sono stati ottenuti risultati positivi, ma sono necessari una migliore selezione dei beneficiari ed un miglior coordinamento con i dispositivi nazionali"</i>	<i>8</i>
<i>Parte IV – Relazione speciale n. 22/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Le missioni di osservazione elettorale: si è lavorato per assicurare un seguito alle raccomandazioni, ma occorre migliorare il monitoraggio"</i>	<i>9</i>
<i>Parte V – Relazione speciale n. 23/2017 della Corte dei conti dal titolo "Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l'unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare"</i>	<i>10</i>
<i>Parte VI – Relazione speciale n. 1/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee (JASPERS): è il momento di un'azione più mirata"</i>	<i>11</i>
<i>Parte VII - Relazione speciale n. 2/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE"</i>	<i>12</i>
<i>Parte VIII – Relazione speciale n. 3/2018 della Corte dei conti dal titolo "Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici"</i>	<i>13</i>
<i>Parte VI – Relazione speciale n. 4/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania"</i>	<i>14</i>
<i>Parte X – Relazione speciale n. 5/2018 della Corte dei conti dal titolo "Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale sostenibile: vi sono notevoli sinergie potenziali, ma per lo più non realizzate"</i>	<i>16</i>
<i>Parte XI – Relazione speciale n. 6/2018 della Corte dei conti dal titolo "Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un'assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori"</i>	<i>18</i>

<i>Parte XII – Relazione speciale n. 7/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza preadesione dell'UE alla Turchia: finora sono stati ottenuti solo risultati limitati"</i>	<i>20</i>
<i>Parte XIII – Relazione speciale n. 8/2018 della Corte dei conti dal titolo "Sostegno dell'UE agli investimenti produttivi nelle imprese – è necessaria una maggiore focalizzazione sulla durabilità"</i>	<i>21</i>
<i>Parte XIV – Relazione speciale n. 9/2018 della Corte dei conti dal titolo "Partenariati pubblico-privato nell'UE: carenze diffuse e benefici limitati".....</i>	<i>22</i>
<i>Parte XV – Relazione speciale n. 10/2018 della Corte dei conti dal titolo "Il regime di pagamento di base per gli agricoltori: dal punto di vista operativo è sulla buona strada, ma sta avendo un impatto modesto su semplificazione, indirizzamento e convergenza dei livelli di aiuto"</i>	<i>24</i>
<i>Parte XVI – Relazione speciale n. 11/2018 della Corte dei conti dal titolo "Le nuove opzioni per il finanziamento dei progetti di sviluppo rurale sono più semplici, ma non orientate ai risultati"</i>	<i>25</i>
<i>Parte XVII – Relazione speciale n. 12/2018 della Corte dei conti dal titolo "La banda larga negli Stati membri dell'UE: nonostante i progressi, non tutti i target di Europa 2020 saranno raggiunti".....</i>	<i>25</i>
<i>Parte XVIII – Relazione speciale n. 13/2018 della Corte dei conti dal titolo "Lotta alla radicalizzazione che sfocia in atti terroristici: la Commissione ha risposto alle esigenze degli Stati membri, ma si osservano alcune carenze di coordinamento e valutazione".....</i>	<i>27</i>
<i>Parte XIX – Relazione speciale n. 14/2018 della Corte dei conti dal titolo "I centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) dell'UE: sono necessari ulteriori progressi"</i>	<i>28</i>
<i>Parte XX – Relazione speciale n. 15/2018 della Corte dei conti dal titolo "Il potenziamento della capacità delle forze di sicurezza interna in Niger e in Mali: i progressi sono solo lenti e limitati"</i>	<i>28</i>
<i>Parte XXI – Relazione speciale n. 16/2018 della Corte dei conti dal titolo "Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto".....</i>	<i>30</i>
<i>Parte XXII – Relazione speciale n. 17/2018 della Corte dei Conti dal titolo "La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei programmi del 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati"</i>	<i>31</i>
<i>Parte XXIII – Relazione speciale n. 18/2018 della Corte dei conti dal titolo "È raggiunto il principale obiettivo del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita?"</i>	<i>32</i>
<i>Parte XXIV – Relazione speciale n. 19/2018 della Corte dei conti dal titolo "La rete ferroviaria ad alta velocità in Europa non è una realtà, bensì un sistema disomogeneo e inefficace"</i>	<i>33</i>
<i>Parte XXV – Relazione speciale n. 20/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'architettura</i>	

<i>africana di pace e di sicurezza: occorre orientare diversamente il sostegno dell'UE"</i>	<i>34</i>
<i>Parte XXVI – Relazione speciale n. 21/2018 della Corte dei conti dal titolo "La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e dell'FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni"</i>	<i>35</i>
<i>Parte XXVII – Relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei conti dal titolo "La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata"</i>	<i>36</i>
<i>Parte XXVIII – Relazione speciale n. 23/2018 della Corte dei conti dal titolo "Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente protetta"</i>	<i>37</i>
<i>Parte XXIX – Relazione speciale n. 24/2018 della Corte dei conti dal titolo "Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni"</i>	<i>39</i>
<i>Parte XXX – Relazione speciale n. 22/25 della Corte dei conti dal titolo "Direttiva Alluvioni: progressi nella valutazione dei rischi, ma occorre migliorare la pianificazione e l'attuazione"</i>	<i>40</i>
<i>Parte XXXI – Relazione speciale n. 26/2018 della Corte dei conti dal titolo "Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: quali sono stati gli errori?"</i>	<i>42</i>
<i>Parte XXXII – Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti dal titolo "Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica"</i>	<i>43</i>

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione per l'esercizio 2017 (2018/2219(DEC))

Il Parlamento europeo,

- viste le relazioni speciali della Corte dei conti elaborate a norma dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017¹,
- visti i conti annuali consolidati dell'Unione europea relativi all'esercizio 2017(COM(2018)0521 – C8-0370/2018)²,
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017, corredata delle risposte delle istituzioni³,
- vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni⁴ presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste la sua decisione del ... sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione⁵, e la sua risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione,
- vista la raccomandazione del Consiglio del ... sul discarico da dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (00000/2019 – C8-0000/2019),
- visti gli articoli 317, 318 e 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁶, in particolare gli articoli 62, 164, 165 e 166,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.

¹ GU L 51 del 28.2.2017.

² GU C 348 del 28.9.2018, pag. 1.

³ GU C 357 del 4.10.2018, pag. 1.

⁴ GU C 357 del 4.10.2018, pag. 9.

⁵ Testi approvati di tale data, P8_TA(2019).

⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹, in particolare gli articoli 69, 260, 261 e 262,

- visti l'articolo 93 e l'allegato IV del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0000/2019),
- A. considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dà esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria;
- B. considerando che le relazioni speciali della Corte dei conti (la "Corte") forniscono informazioni su aspetti importanti che attengono all'esecuzione dei fondi e sono pertanto utili al Parlamento nell'esercizio della sua funzione di autorità di scarico;
- C. considerando che le osservazioni del Parlamento sulle relazioni speciali della Corte costituiscono parte integrante della sua decisione precitata del ... sul scarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, sezione III – Commissione;

Parte I – Relazione speciale n. 15/2017 della Corte dei conti dal titolo "Condizionalità ex ante e riserva di efficacia dell'attuazione in materia di coesione: strumenti innovativi ma non ancora efficaci"

1. prende atto delle risultanze e conclusioni della Corte e invita la Commissione a tenerne conto al momento di elaborare le proposte relative ai rispettivi regolamenti per il prossimo periodo di programmazione;
2. invita in particolare la Commissione a valutare se il fatto di mantenere le condizionalità ex ante nel periodo successivo al 2020 migliorerebbe sostanzialmente l'efficienza e l'efficacia della politica di coesione;
3. ricorda che le condizionalità ex ante per il periodo 2014-2020 sono state introdotte con l'obiettivo di agevolare l'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) garantendo che sussistessero i requisiti necessari per un uso efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione;
4. richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che la Corte si è chiesta se l'introduzione delle condizionalità ex ante avesse effettivamente determinato dei cambiamenti sul campo, anche se, a suo giudizio, esse hanno fornito un quadro per valutare se gli Stati membri erano pronti ad attuare la politica di coesione;
5. sottolinea che, nel caso in cui dovessero essere mantenute nel prossimo periodo di programmazione, le condizionalità ex ante dovranno essere adeguate al contesto nazionale/regionale, essere orientate agli incentivi e favorevoli ad un'agevole attuazione degli obiettivi di sviluppo regionale, nonché escludere sovrapposizioni, possibili

¹ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

ambiguità e interpretazioni divergenti;

6. osserva che circa il 75 % di tutte le condizionalità ex ante applicabili è stato soddisfatto al momento dell'adozione dei programmi dei fondi SIE, che l'86 % è stato soddisfatto all'inizio del 2017 e il 98 % all'inizio del 2018, il che dimostra che l'adempimento delle condizionalità ex ante è stato più lungo del periodo previsto nel regolamento (UE) n. 1303/2013 ("regolamento sulle disposizioni comuni"), e che allo scadere del termine del dicembre 2016 circa il 15 % delle condizionalità ex ante era rimasto insoddisfatto;
7. riconosce che le condizionalità ex ante hanno rappresentato un onere amministrativo supplementare e che, come riconosciuto dalla Commissione, esse sono state una delle possibili ragioni dei ritardi registrati nell'attuazione dei fondi SIE 2014-2020; riconosce inoltre che, sebbene non vi siano stati casi di sospensione dei pagamenti a favore di programmi da parte della Commissione per inadempienza delle condizionalità ex ante entro la fine del 2016, le autorità di gestione interessate si sono astenute dal presentare richieste di pagamento, imponendo in tal modo una sorta di autosospensione e ritardando l'esecuzione, con il risultato che l'assorbimento alla fine del quarto anno del periodo in corso (2017) è stato notevolmente inferiore al tasso di assorbimento registrato alla data corrispondente (fine 2010) del precedente periodo 2007-2013 (rispettivamente 17 % e 41 %), mettendo così in discussione il valore aggiunto delle condizionalità ex ante quale strumento inteso ad agevolare l'attuazione della politica di coesione;
8. sottolinea, per quanto riguarda il tempo che resta prima della fine dell'attuale periodo di programmazione, che è fondamentale che la Commissione fornisca agli Stati membri l'assistenza necessaria per soddisfare le rimanenti condizionalità ex ante, come anche che metta in pratica le rispettive disposizioni, in particolare in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato;
9. prende atto del punto di vista della Corte secondo cui l'inclusione della riserva di efficacia dell'attuazione nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è stata finalizzata a fornire un incentivo efficace per conseguire le realizzazioni e i risultati previsti;
10. rileva, tuttavia, il punto di vista della Corte secondo cui, nel complesso, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione 2014-2020 non è significativamente più orientato ai risultati rispetto a meccanismi simili adottati nei periodi precedenti, restando essenzialmente focalizzato sulla spesa e sulle realizzazioni dei progetti; rileva altresì che la grande maggioranza degli indicatori che costituiscono la base per l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione si riferisce alle realizzazioni (57,1 %), agli indicatori finanziari (33,4 %) e alle fasi di attuazione principali (9,2 %), mentre l'utilizzo degli indicatori di risultato è marginale (0,3 %);
11. osserva a tale proposito che, come stabilito nell'allegato II del regolamento sulle disposizioni comuni, i target intermedi legati all'applicazione di indicatori di risultato erano previsti solo "se del caso" nel quadro di riferimento dell'efficacia, in contrasto con l'inclusione obbligatoria di target intermedi legati all'applicazione di indicatori di output strettamente connessi con gli interventi promossi dalle politiche;
12. è del parere che il momento che è stato stabilito nel 2019 per effettuare la verifica dei

risultati dei programmi per ciascuno Stato membro ha impedito ai paesi e alle regioni che hanno conseguito i loro target intermedi di accedere ai fondi loro assegnati prima dell'ultimo anno del periodo di programmazione, essendo stati bloccati nella riserva di efficacia dell'attuazione; chiede pertanto di prevedere la possibilità di procedere a una valutazione precoce della performance e di accedere a detti fondi a una data anteriore;

13. invita la Commissione, nel caso in cui la riserva di efficacia dell'attuazione sia mantenuta nel periodo successivo al 2020, a basare la propria proposta sugli insegnamenti tratti dal periodo di programmazione 2014-2020, e a proporre la corrispondente revisione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in modo da creare incentivi concreti per un sistema orientato ai risultati; ritiene che un sistema di questo tipo dovrebbe altresì fornire il necessario equilibrio tra semplificazione per una realizzazione senza ostacoli del progetto e le necessarie disposizioni per un controllo e una sana gestione finanziaria;
14. rammenta che la politica di coesione è in primo luogo sostegno e solidarietà, e quindi gli strumenti abilitanti e che offrono incentivi risultano più appropriati rispetto a innovazioni di carattere disciplinare e punitivo;

Parte II – Relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE"

15. invita la Commissione a fornire informazioni sul divario nella riscossione di dazi doganali individuato durante le sue ispezioni delle risorse proprie tradizionali (RPT) e a completare l'analisi basata su tali dati;
16. invita la Commissione a fornire informazioni sugli importi dei diritti doganali richiesti agli Stati membri e riscossi a favore del bilancio dell'Unione;
17. invita la Commissione a elaborare un'analisi delle azioni richieste dagli Stati membri nelle comunicazioni di mutua assistenza, nonché dello stato di avanzamento dell'obiettivo principale, vale a dire l'ottenimento di risultati equivalenti;
18. invita la Commissione a fornire una valutazione dei risultati quantitativi ottenuti con l'attuazione dei programmi dell'Unione "Dogana 2020" ed "Hercule III", volti a finanziare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP);
19. invita la Commissione a esaminare il livello di abusi relativi alle franchigie per le spedizioni di modico valore nell'ambito del commercio elettronico di merci con paesi terzi;

Parte III – Relazione speciale n. 20/2017 della Corte dei conti dal titolo "Gli strumenti, finanziati dall'UE, di garanzia dei prestiti: sono stati ottenuti risultati positivi, ma sono necessari una migliore selezione dei beneficiari ed un miglior coordinamento con i dispositivi nazionali"

20. accoglie con favore la relazione speciale della Corte nonché le relative risultanze e raccomandazioni;
21. si compiace che la Commissione abbia accolto la maggior parte delle raccomandazioni e che intenda darvi seguito;
22. concorda con la Corte sul fatto che bisognerebbe ricorrere agli strumenti finanziari soltanto qualora non sia possibile ottenere prestiti commerciali perché il progetto è troppo piccolo o troppo rischioso, o il mutuatario non è in grado di fornire le necessarie garanzie;
23. richiama l'attenzione della Commissione e della Corte sul fatto che lo strumento di garanzia dei prestiti e lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI possono generare portafogli di prestiti per gli intermediari di un valore di 24,42 miliardi di EUR, di cui l'autorità di scarico sa ben poco, dato che il sistema è altamente complesso e poco trasparente;
24. ribadisce la posizione del Parlamento quale espressa nella sua risoluzione del 27 aprile 2017 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul scarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione e agenzie esecutive:
 - "20. sottolinea il crescente ricorso a strumenti finanziari composti principalmente da prestiti, strumenti azionari, garanzie e strumenti di condivisione del rischio nell'ambito della gestione indiretta per il periodo 2014-2020, e sottolinea inoltre il fatto che il gruppo della Banca europea degli investimenti (BEI) ha gestito quasi la totalità degli strumenti finanziari nell'ambito della gestione indiretta; ritiene che le informazioni sui risultati conseguiti siano insufficienti per una valutazione di tali strumenti, soprattutto per quanto riguarda il loro impatto sociale e ambientale; sottolinea che gli strumenti finanziari possono integrare le sovvenzioni ma non dovrebbero sostituirle;"
25. ricorda al Commissario Oettinger la sua intenzione di raggruppare a lungo termine i vari bilanci ombra nel bilancio dell'Unione; osserva che ciò accrescerebbe sensibilmente la responsabilità democratica; invita la Commissione a elaborare una comunicazione su come raggiungere questo obiettivo entro giugno 2019;

Parte IV – Relazione speciale n. 22/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Le missioni di osservazione elettorale: si è lavorato per assicurare un seguito alle raccomandazioni, ma occorre migliorare il monitoraggio"

26. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
27. rammenta che le missioni di osservazione elettorale condotte dall'Unione europea (MOE), oltre a costituire uno strumento altamente visibile di politica estera dell'Unione, sono anche un obiettivo parlamentare strategico, dal momento che l'osservatore capo delle MOE è un membro del Parlamento, nonché uno strumento per promuovere la democratizzazione e migliorare il processo elettorale;

28. ritiene che le attività di osservazione elettorale svolgano un ruolo chiave nella diplomazia pubblica, offrendo una valutazione imparziale e raccomandazioni costruttive che possono essere seguite dalle parti interessate nazionali, comprese le organizzazioni della società civile;
29. ricorda che non esiste un modello unico per trattare la questione in maniera adeguata e che occorre essere flessibili al fine di tenere conto delle specificità di ogni paese ospitante;
30. è d'avviso che la consultazione diretta delle parti interessate sulle eventuali raccomandazioni della MOE, prima del completamento della relazione, sia discutibile e che non dovrebbe in nessun caso essere un'opzione per un osservatore capo, in considerazione dell'indipendenza di una MOE;
31. è d'avviso che il seguito della MOE dovrebbe essere ulteriormente rafforzato nell'ambito di dialoghi politici, segnatamente attraverso la partecipazione delle delegazioni ad hoc del Parlamento e, eventualmente, esplorando nuove modalità, come i dialoghi elettorali, per arricchire il processo globale di osservazione elettorale, in particolare la valutazione obbiettiva di un processo elettorale;
32. invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a seguire per quanto possibile l'effettiva attuazione delle raccomandazioni della MOE nei paesi terzi, nel rispetto della sovranità di ciascun paese e con il coinvolgimento del Parlamento, nonché assegnando un livello sufficiente di risorse umane provenienti dalle delegazioni dell'Unione e dotate di competenze tecniche adeguate a questo importante compito politico, necessario in alcuni ambiti identificati dalla MOE;
33. ritiene che sarebbe utile prendere in considerazione la possibilità di coinvolgere l'osservatore capo in una fase iniziale della costituzione del nucleo centrale della MOE (in particolare per alcune funzioni quali il consigliere politico, l'esperto elettorale o il vice capo della MOE) al fine di facilitare un dispiegamento rapido, più efficace e più coerente delle MOE;
34. reputa che la creazione di una banca dati, in tale contesto, per le missioni di osservazione elettorale sia una valida opzione operativa per consolidare la credibilità e la trasparenza di questo strumento e di questo processo dell'Unione a medio e lungo termine;
35. chiede, in generale, che venga dedicata maggiore attenzione alla sostenibilità delle azioni finanziate dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, in particolare nel contesto delle MOE, dove esiste ampio margine per incrementare il trasferimento delle conoscenze agli attori locali e migliorare il seguito dato alle raccomandazioni;

Parte V – Relazione speciale n. 23/2017 della Corte dei conti dal titolo "Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l'unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare"

36. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne approva le osservazioni e le

raccomandazioni;

37. critica il Comitato di risoluzione unico (di seguito il "Comitato") per non aver fornito la documentazione richiesta nel corso dell'audit in parola; ricorda al Comitato che il TFUE accorda alla Corte il pieno accesso alla documentazione del soggetto controllato nella misura necessaria ai fini dell'audit;
38. incoraggia il Comitato a migliorare la propria conformità al codice unico;
39. esorta il Comitato a fissare una data entro la quale debba essere elaborato il primo piano di risoluzione per ciascuna banca; è preoccupato per i rischi connessi alla valutazione, in ogni piano di risoluzione, della fattibilità e della credibilità della strategia di risoluzione scelta, stabilendo se sia applicabile in modo efficace e tempestivo; invita il Comitato a chiedere alle banche di condurre prove per accertare che le passività possano essere sottoposte efficacemente a bail-in nei tempi previsti dal piano di risoluzione;
40. invita il Comitato a definire un sistema proprio di norme per la pianificazione della risoluzione, compresa l'elaborazione di politiche chiare e coerenti in materia di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili onde assicurare che le banche che ricadono nella sfera di competenza del Comitato dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite;
41. deplora il fatto che il Comitato presenti carenze di personale sin da quando è diventato indipendente dal punto di vista operativo; invita il Comitato ad accelerare i propri sforzi di assunzione, in particolare mediante il reclutamento di esperti di risoluzioni e di strategie, anche di grado elevato;
42. si rammarica che il quadro di cooperazione tra le autorità nazionali di risoluzione e il Comitato non sia ancora chiaro; è preoccupato per i rischi di scarso miglioramento delle prestazioni in sede di valutazione delle crisi bancarie negli Stati membri; invita il Comitato a migliorare la ripartizione operativa dei compiti e delle responsabilità;
43. esprime preoccupazione per l'attuale memorandum d'intesa tra il Comitato e la Banca centrale europea (BCE), che non assicura che il Comitato ottenga dalla BCE tutte le informazioni in modo coerente e puntuale; invita il Comitato ad avviare un dialogo con la BCE per migliorare la situazione;
44. è del parere che il Comitato sia parte di una forte unione bancaria caratterizzata da una solida regolamentazione e una rigorosa vigilanza delle banche, e costituisca un importante passo avanti verso un quadro istituzionale strutturale e coerente dotato di risorse adeguate e della legittimità democratica per stabilizzare il settore finanziario e impedire crisi future; riconosce tuttavia la necessità di adeguamenti che accrescano l'efficacia del lavoro del Comitato e del suo contributo sistemico;

Parte VI – Relazione speciale n. 1/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'Assistenza congiunta ai progetti nelle regioni europee (JASPERS): è il momento di un'azione più mirata"

45. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e le sue conclusioni, nonché la

disponibilità della Commissione ad attuare le raccomandazioni;

46. si compiace del fatto che, in alcuni casi, gli sforzi di JASPERS abbiano aiutato gli Stati membri a migliorare la propria capacità di gestire la preparazione dei progetti e che i progetti siano stati di buona qualità, come confermato dalla loro rapida approvazione da parte della Commissione;
47. chiede alla Commissione e alla BEI di garantire che il programma sia attuato in modo tale da ottenere risultati migliori per quanto riguarda la capacità amministrativa degli Stati membri;
48. osserva che tra il 2006 e il 2016 i costi effettivi di JASPERS e il contributo finanziario della Commissione sono inizialmente aumentati e sono rimasti stabili a circa 30 milioni di EUR l'anno, con un contributo della Commissione oscillante tra il 70 e l'80 %;
49. ritiene che i beneficiari dovrebbero partecipare ai costi di JASPERS a un livello adeguato;
50. è dell'opinione che il compito di JASPERS "(...) di fornire agli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 o successivamente una consulenza indipendente e gratuita per aiutarli a elaborare proposte di alta qualità per progetti di investimento di ampia portata, da finanziare mediante il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione (...)" si sarebbe dovuto logicamente alleggerire con l'allinearsi di nuovi Stati membri ai sistemi e alle procedure dell'Unione;
51. è molto preoccupato per l'osservazione della Corte: "VIII. La BEI [Banca europea per gli investimenti] non ha voluto fornire informazioni sui costi effettivi di JASPERS e la Commissione è stata in grado di dimostrare solo in parte la plausibilità dei costi standard impiegati per JASPERS fino al 2014 in riferimento agli effettivi in capo alla BEI.";
52. insiste affinché la BEI metta a disposizione della Corte tutte le informazioni pertinenti per il suo lavoro di audit; chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per garantire la cooperazione della BEI a tale riguardo;

Parte VII - Relazione speciale n. 2/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE"

53. accoglie con favore la relazione speciale della Corte sull'efficienza operativa nella gestione delle crisi da parte della BCE, le sue raccomandazioni e la disponibilità della Commissione ad attuare tutte le raccomandazioni tranne una;
54. invita la BCE:
 - a migliorare gli orientamenti sullo sviluppo dei piani di risanamento, che il 32 % delle entità oggetto dell'indagine (cfr. allegato III, domanda 14) reputa inadeguati;
 - ad attribuire maggiore attenzione alle risposte date alle domande, dato che il 27 % delle entità oggetto dell'indagine ha risposto che solo a volte le risposte erano utili (cfr. allegato III, domanda 17);

- a sviluppare ulteriormente la pianificazione del processo di recupero al fine di renderla meno formalistica; ricorda che la maggior parte delle entità oggetto dell'indagine (65 %) ritiene che il processo attuale sia accettabile o formalistico (cfr. allegato III, domanda 53);
- 55. è profondamente preoccupato per il fatto che la BCE non abbia consentito alla Corte di accedere a tutte le informazioni e a tutti i documenti richiesti, che la Corte riteneva necessari per l'esercizio delle sue funzioni;
- 56. è del parere che la piena cooperazione della BCE avrebbe migliorato la trasparenza e la responsabilità;
- 57. ricorda con rammarico che la Corte non è il principale revisore esterno della BCE e che essa è autorizzata a esaminare unicamente l'efficienza operativa della gestione della BCE (articolo 27 del protocollo n. 4 allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- 58. segnala un evidente squilibrio interistituzionale: mentre la Corte di giustizia dell'Unione europea svolge un ruolo di primo piano nel controllo delle attività della BCE (articolo 35 del protocollo n. 4), alla Corte dei conti europea è stato assegnato solo un ruolo modesto nella verifica della gestione finanziaria della banca (esaminare l'efficienza operativa della gestione), a scapito della trasparenza e della rendicontabilità;
- 59. invita pertanto gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, in occasione della prossima revisione del trattato, a sviluppare ulteriormente il ruolo della Corte nei confronti della BCE;
- 60. ricorda che la gestione delle crisi da parte della BCE rientra nel quadro comune europeo di risanamento e risoluzione creato in risposta alla crisi finanziaria, a garanzia della stabilità del settore bancario, e quindi per impedire la dipendenza dai fondi pubblici;
- 61. rileva che alla BCE è stata assegnata la responsabilità della gestione delle valutazioni della pianificazione del risanamento delle banche e dell'intervento precoce nel caso di importanti banche nella zona euro e che, pertanto, la gestione efficace delle crisi dipende principalmente da una gestione efficiente sotto il profilo operativo da parte della BCE;
- 62. invita la Commissione e la BCE a migliorare il ruolo di vigilanza al fine di rafforzare la stabilità del sistema bancario della zona euro e di garantire la stabilità e la resilienza alle crisi, evitando qualsiasi debolezza nell'intero processo, che potrebbe mettere a repentaglio la credibilità della gestione delle crisi da parte della BCE;

Parte VIII – Relazione speciale n. 3/2018 della Corte dei conti dal titolo "Audit della procedura per gli squilibri macroeconomici"

- 63. accoglie con favore la relazione speciale della Corte sulla procedura per gli squilibri macroeconomici, le raccomandazioni in essa contenute e la disponibilità della Commissione ad attuarne la maggior parte;

64. sottolinea che la procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM) è parte dell'esercizio del semestre europeo, che inizia con l'analisi annuale della crescita (AGS) e la relazione sul meccanismo di allerta (AMR) nell'autunno dell'anno n-1; osserva che se l'AMR, basata su un quadro di valutazione degli indicatori e delle soglie, individua la possibile insorgenza di un problema specifico, lo Stato membro interessato è sottoposto a un esame approfondito;
65. sottolinea che la PSM è stata concepita in risposta alla crisi economica e finanziaria in Europa, in quanto gli squilibri macroeconomici sono stati una delle cause profonde della crisi; ritiene pertanto che la sua concezione debba essere costantemente sviluppata al fine di correggere gli squilibri e garantire la stabilità sociale ed economica;
66. osserva che qualora, sulla base dei risultati emersi dall'esame approfondito, la Commissione rilevi l'esistenza di "squilibri macroeconomici", ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e l'Eurogruppo; rileva che il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere una raccomandazione allo Stato membro in questione (conformemente alla procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, TFUE); indica che tali raccomandazioni preventive concernenti la PSM rientrano nelle raccomandazioni specifiche per paese;
67. constata la mancanza di coerenza riscontrata dalla Corte dei conti tra l'analisi macroeconomica e le raccomandazioni specifiche per paese, nonché la difficoltà, strettamente collegata, di individuare le cause profonde degli squilibri economici;
68. osserva che il numero di Stati membri nei quali sono stati individuati squilibri macroeconomici è aumentato dal 2012 e che i miglioramenti sono stati relativamente rari; conclude che la PSM non è stata efficace a causa di un'analisi errata delle cause degli squilibri macroeconomici;
69. concorda con la Corte sul fatto che le raccomandazioni del Consiglio sono soggette a ponderazione politica e che questa sembra essere la regola, piuttosto che l'eccezione;
70. è convinto che la valutazione politica dei dati economici sia un esercizio necessario a condizione che sia effettuata in modo trasparente, indicando, da un lato, i dati economici e, dall'altro, i motivi politici delle raccomandazioni;
71. invita la Commissione a elaborare un sistema che incoraggi gli Stati membri ad attuare con efficacia ed efficienza le raccomandazioni specifiche per paese relative alla PSM;
72. invita la Commissione a spiegare e/o giustificare i motivi per cui non viene attivata una procedura per gli squilibri eccessivi quando vi sono elementi attestanti la presenza di squilibri eccessivi in uno Stato membro, in particolare laddove sussista un elevato rischio di instabilità, gli squilibri siano persistenti o abbiano avuto effetti di propagazione oppure le misure correttive siano state insoddisfacenti;

Parte VI – Relazione speciale n. 4/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza dell'UE al Myanmar/Birmania"

73. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le proprie

osservazioni e raccomandazioni;

74. riconosce la difficile situazione politica e le complesse sfide operative cui il SEAE, la Commissione e la delegazione dell'Unione devono fare fronte, in particolare negli Stati di Rakhine, del Kachin e dello Shan;
75. chiede al SEAE e alla Commissione di continuare a mettere a punto un programma di cooperazione allo sviluppo a lungo termine, di ampio respiro e ambizioso, avvalendosi di tutti gli strumenti a loro disposizione per aiutare il Myanmar a sviluppare e perfezionare la propria strategia globale di sviluppo, definendo allo stesso tempo un quadro nazionale dei risultati con strumenti di misurazione dell'impatto e della sostenibilità degli aiuti;
76. esorta a definire un buon mix di politiche riguardo all'intervento dell'Unione e nel quadro della scelta dei settori principali di sviluppo, sulla base di una periodica valutazione settoriale delle esigenze, stimolando la fattibilità, la complementarità e la sostenibilità dei progetti; chiede di trasmettere quanto prima al Parlamento i risultati della valutazione strategica del paese, che va completata nel 2018;
77. ritiene inoltre necessario garantire sufficiente flessibilità nella progettazione dei programmi di aiuto e nella loro attuazione, tenendo presente il contesto politico e operativo particolarmente difficile, così da rafforzare in modo più sistematico le capacità nazionali e garantire una copertura geografica adeguata, che tenga conto della capacità di assorbimento reale del paese;
78. deplora il fatto che la Commissione non abbia definito in modo adeguato le priorità geografiche regionali della propria assistenza; rileva che il primo studio sulle esigenze specifiche dello Stato di Rakhine è stato effettuato nel 2017; ritiene che una valutazione specifica di questo Stato avrebbe dovuto essere la priorità della delegazione dell'Unione al suo arrivo, nel 2013;
79. caldeggia un rafforzamento delle capacità del settore pubblico e delle strutture istituzionali, al fine di creare un quadro di governance più responsabile, garantendo un sostegno più strategico alle principali istituzioni di controllo del paese;
80. ricorda che il "consolidamento dello Stato" deve essere al centro della strategia di sviluppo dell'Unione, conformemente ai principi di intervento in contesti fragili, con particolare riferimento allo sviluppo istituzionale, alla trasparenza e all'efficienza della gestione delle finanze pubbliche, il tutto combinato con un dialogo politico rafforzato;
81. sostiene il rafforzamento della cooperazione in loco con i partner internazionali per migliorare il rapporto costo-efficacia delle azioni finanziate da una pluralità di donatori, nella misura in cui un efficace coordinamento tra i donatori rimane una condizione essenziale per evitare la duplicazione e la frammentazione degli aiuti;
82. deplora le carenze constatate nello scambio di informazioni tra la DG DEVCO e la DG ECHO negli Stati di Rakhine e del Kachin; si rammarica del fatto che sia stato necessario attendere fino a settembre 2016 affinché fosse avviata una procedura di scambio di informazioni tra le due direzioni generali; chiede, alla luce di quanto sopra, una migliore articolazione tra gli aiuti umanitari e gli aiuti allo sviluppo, con un

collegamento più forte tra aiuto d'emergenza, riabilitazione e sviluppo attraverso una piattaforma CARS (collegamento tra aiuto d'emergenza, riabilitazione e sviluppo) interservizi permanente; ritiene che, per quanto possibile, tra la DG ECHO e la DG DEVCO sia opportuno mettere in atto approcci integrati con obiettivi di coordinamento chiaramente definiti e una coerente strategia per paese, nonché procedere a una condivisione delle migliori prassi; invita, a tale riguardo, a integrare l'approccio CARS nel ciclo di finanziamento;

83. chiede inoltre ai servizi della Commissione di tenere maggiormente conto dell'articolazione e della trasformazione delle attività umanitarie a breve termine in interventi di sviluppo a lungo termine, nonché di prevedere un coordinamento coerente, non solo tra le varie parti interessate del settore dello sviluppo in loco, ma anche con le priorità nazionali, attraverso una strategia e un quadro comuni per gli aiuti umanitari e lo sviluppo;
84. raccomanda di apportare miglioramenti al monitoraggio dell'attuazione dei progetti e delle azioni fornendo una migliore giustificazione degli importi stanziati per settori prioritari nei documenti di programmazione e di gestione, al fine di valutare, se del caso, ogni eventuale adeguamento degli aiuti necessario per rispondere alle nuove esigenze fino al 2020, cercando al tempo stesso di accrescere la visibilità delle azioni dell'Unione; ritiene che la visibilità dei donatori e la disponibilità di informazioni adeguate sulla gestione dei progetti siano aspetti importanti affinché i contributi di ciascuno siano riconosciuti e l'obbligo di rendicontazione sia mantenuto;
85. si rammarica che la componente più grande del Fondo comune per la pace non sia destinata allo Stato di Rakhine; ritiene che si tratti di un'opportunità mancata per questa regione particolarmente vulnerabile; chiede alla Commissione di estendere l'ambito di applicazione di tale fondo allo Stato di Rakhine;
86. ricorda che quando il sostegno al bilancio è scelto come una delle modalità sostanziali di attuazione degli aiuti, la Commissione deve, in coordinamento con altri donatori:
 - fornire un sostegno adeguato al rafforzamento delle capacità e focalizzarsi sulle funzioni chiave della gestione delle finanze pubbliche, compresi i meccanismi di responsabilità e di lotta contro la corruzione;
 - sostenere la preparazione tempestiva di un adeguato programma di riforma della gestione delle finanze pubbliche;
 - ove opportuno, stabilire misure a breve termine per proteggere i fondi dell'Unione da sprechi, dispersioni e inefficienze;

Parte X – Relazione speciale n. 5/2018 della Corte dei conti dal titolo "Energia da fonti rinnovabili per uno sviluppo rurale sostenibile: vi sono notevoli sinergie potenziali, ma per lo più non realizzate"

87. invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto del contesto e dei bisogni specifici di ogni comunità rurale e dell'economia rurale, prendere in esame i potenziali impatti positivi e negativi delle politiche e fare in modo che le aree rurali beneficino

equamente delle ricadute di tale politica, in sede di definizione della futura politica in materia di energie rinnovabili; A tal fine, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe elaborare un dispositivo, che potrebbe eventualmente ispirarsi al dispositivo di verifica per le aree rurali previsto dall'"Orientamento 1 della politica rurale e agricola" della dichiarazione di Cork 2.0 del 2016;

88. invita la Commissione a introdurre tale dispositivo nel processo di consultazione con gli Stati membri sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima, che devono essere notificati alla Commissione entro il 1° gennaio 2019 e assistere gli Stati membri nella loro attuazione;
89. invita la Commissione, unitamente ai legislatori, a definire il futuro quadro d'intervento per la bioenergia in modo che fornisca sufficienti salvaguardie contro l'utilizzo non sostenibile di fonti di biomassa a fini di produzione di energia; nell'ambito di detto quadro si dovrebbe prendere atto, affrontandoli, dei rischi per la sostenibilità derivanti dall'incentivazione dell'uso delle bioenergie attraverso la definizione di valori-obiettivo e di regimi di sostegno finanziario, e garantire la mitigazione dei rischi ambientali e socio-economici associati;
90. invita la Commissione a definire la finalità che gli investimenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in energie rinnovabili dovrebbero perseguire, le modalità con cui dovrebbero fornire valore aggiunto nelle aree rurali e il modo in cui il FEASR debba affiancarsi ai regimi di finanziamento dell'Unione e nazionali esistenti, scongiurando il rischio che il fondo diventi semplicemente un'altra fonte di finanziamento per le energie rinnovabili, senza che venga attribuita alcuna priorità alla politica in materia di sviluppo rurale;
91. in tale contesto, la Commissione dovrebbe basarsi sull'esperienza in materia di buone pratiche individuata nel corso dell'audit della Corte (valutazione delle energie rinnovabili nelle aree rurali, progetti elaborati da terzi per la fornitura di energia e finanziati nell'ambito del FEASR, uso proprio di progetti per le energie rinnovabili), nonché sulle esperienze simili descritte nello studio dell'OCSE "Linking Renewable Energy to Rural Development" (Collegare le energie rinnovabili allo sviluppo rurale);
92. invita gli Stati membri, per quanto riguarda il sostegno del FEASR all'energia da fonti rinnovabili, a fornire alla Commissione, nelle loro relazioni annuali approfondite sull'attuazione del 2019, informazioni pertinenti su quanto conseguito, nel contesto dei programmi di sviluppo rurale, dai progetti relativi a energie rinnovabili. Queste informazioni dovrebbero consentire alla Commissione di conoscere quanti fondi FEASR sono stati spesi per i progetti nel campo delle energie rinnovabili, la capacità energetica installata e la quantità di energia prodotta da tali progetti; invita la Commissione, in occasione della preparazione del periodo di programmazione successivo al 2020, a definire con maggiore precisione i vari tipi di indicatori;
93. invita la Commissione a ricordare agli Stati membri la necessità di applicare procedure di selezione pertinenti, al fine di concedere il sostegno solo a progetti relativi a energie rinnovabili che possano essere attuati e che apportino un chiaro beneficio in termini di sviluppo rurale sostenibile;

Parte XI – Relazione speciale n. 6/2018 della Corte dei conti dal titolo "Libera circolazione dei lavoratori: la libertà fondamentale è garantita, ma un'assegnazione più mirata dei fondi UE faciliterebbe la mobilità dei lavoratori"

94. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni della Corte;
95. sottolinea che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale dell'Unione e uno dei principali vantaggi del mercato unico, nella misura in cui rappresenta un vantaggio per entrambe le parti del rapporto di lavoro e assicura la protezione dei diritti dei lavoratori e l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di impiego;
96. osserva con preoccupazione che permangono numerosi ostacoli alla libera ed equa mobilità dei lavoratori nell'Unione e che le azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri non sono in grado di risolvere pienamente i problemi cui devono far fronte i lavoratori che desiderano lavorare in un altro Stato membro, problemi quali la carenza di informazioni sui diritti dei lavoratori in materia di occupazione, di condizioni di lavoro e di sicurezza sociale, ma anche misure inadeguate per prevenire le discriminazioni nei confronti dei lavoratori mobili e per garantire un'efficace applicazione dei loro diritti;
97. prende atto delle osservazioni della Corte, stando alle quali la Commissione ha posto in essere gli strumenti per informare i cittadini dei loro diritti e ha predisposto sistemi per denunciare le discriminazioni contro la libertà di circolazione dei lavoratori; è tuttavia preoccupato per il fatto che la Corte abbia constatato che, nonostante tali strumenti e sistemi, la Commissione non dispone di informazioni in merito al livello di consapevolezza per quanto riguarda gli strumenti e l'entità delle discriminazioni contro la libertà di circolazione a livello di Unione;
98. rileva che alcuni degli strumenti messi in atto dalla Commissione per promuovere la mobilità del lavoro sono spesso sconosciuti ai potenziali beneficiari ed esprime preoccupazione per il fatto che in un certo numero di Stati membri solo una piccola parte dei posti vacanti venga pubblicata su EURES, il portale europeo per la mobilità professionale; richiama l'attenzione sul fatto che tali strumenti sono finanziati tramite il bilancio dell'Unione e che il Fondo sociale europeo (FSE) e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), nell'ambito del QFP 2014-2020, offrono possibilità di finanziamento delle misure e delle attività concernenti la mobilità del lavoro a livello nazionale e di Unione, ma che, tuttavia, essi non sono sufficientemente utilizzati;
99. invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare le opportunità di finanziamento disponibili per attuare misure volte a garantire che gli strumenti forniscano informazioni esaurienti sulle offerte di lavoro e sui diritti dei lavoratori, ad aumentare la consapevolezza dei cittadini in merito a tali strumenti e le informazioni che essi offrono e a monitorare il livello di sensibilizzazione, al fine di rafforzarlo ulteriormente; incoraggia a tal proposito la Commissione a promuovere la pubblicità sugli aspetti pratici della mobilità del lavoro, segnatamente attraverso le nuove tecnologie, motori di ricerca e pubblicità sul web e insiste sulla necessità di una cooperazione rafforzata tra la

Commissione e gli Stati membri; invita in particolare le rispettive autorità e i coordinatori nazionali del portale europeo della mobilità professionale (EURES) a collaborare più attivamente con i datori di lavoro per promuovere il portale e le opportunità di mobilità professionale in tutta l'Unione; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire la complementarità e l'addizionalità tra le azioni finanziate dal FSE e quelle finanziate dall'EaSI;

100. condivide il parere della Corte secondo cui le informazioni e la comprensione della portata e delle forme di discriminazione della libera circolazione dei lavoratori sono necessarie per far fronte in modo efficace a tali casi; esorta pertanto la Commissione ad adottare, in cooperazione con gli Stati membri, misure volte a migliorare l'efficacia dei sistemi esistenti al fine di individuare i casi di discriminazione e a intraprendere ulteriori iniziative per la prevenzione e l'eliminazione degli ostacoli e delle discriminazioni in relazione all'equa mobilità del lavoro;
101. sottolinea che la mancanza di trasferibilità dei contributi di previdenza sociale priva i lavoratori di determinati diritti sociali e ha ripercussioni negative sulla mobilità dei lavoratori; chiede alla Commissione di valutare l'opportunità di formulare proposte legislative pertinenti e incoraggia l'introduzione di incentivi agli Stati membri disposti ad attuare la portabilità dei diritti pensionistici, nel pieno rispetto del quadro giuridico vigente;
102. osserva che il reciproco riconoscimento dei diplomi universitari e delle qualifiche professionali, da parte degli Stati membri, rimane una sfida e un importante ostacolo alla mobilità del lavoro; sottolinea che tale processo dovrebbe essere facilmente accessibile e di facile uso, sia per i cittadini che per le amministrazioni nazionali interessate; incoraggia la Commissione a promuovere lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea e, se del caso, nelle piattaforme dell'OCSE;
103. è preoccupato per la mancanza di comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri e concernenti la mobilità del lavoro; invita la Commissione a fornire orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda i dati che devono essere raccolti per un determinato scopo; insiste inoltre affinché la Commissione migliori la raccolta e la presentazione dei dati statistici, a favore della libera circolazione dei lavoratori e, in particolare, per risolvere problemi incontrati dai lavoratori mobili in paesi diversi dal proprio;
104. si rammarica del fatto che, nel quadro della politica sulla mobilità dei lavoratori, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro, nonché l'adeguamento delle competenze sul mercato del lavoro negli Stati membri, permangano obiettivi da raggiungere; invita gli Stati membri a sfruttare appieno le opportunità offerte dal FSE, dall'EaSI e dalla rete EURES per promuovere la mobilità del lavoro, al fine di ridurre la disoccupazione in alcuni Stati membri e regioni e di affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e di manodopera esistenti altrove;
105. rileva con preoccupazione i problemi connessi ai requisiti per i progetti di mobilità transfrontaliera finanziati nel quadro dell'EaSI e invita la Commissione ad affrontarli nei prossimi inviti a presentare proposte, includendo indicatori di risultato obbligatori che consentano di misurare concretamente il valore aggiunto dei finanziamenti dell'Unione e l'impatto del sostegno fornito;

106. tenuto conto delle osservazioni della Corte per quanto riguarda la necessità di ulteriori sforzi per rafforzare la mobilità del lavoro nell'Unione e per superare gli ostacoli esistenti, invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un finanziamento adeguato, nel periodo 2021-2027, delle misure a favore di una mobilità del lavoro equa, che consentirà il proseguimento e il buon funzionamento dei pertinenti sistemi e strumenti di questo settore; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire la continuazione e l'aumento dell'efficacia delle misure e delle attività intese a facilitare la libera circolazione dei lavoratori, sia attraverso un orientamento più mirato delle risorse finanziarie, sia mediante il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i servizi competenti della Commissione, delle autorità nazionali e di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e di Unione;

Parte XII – Relazione speciale n. 7/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'assistenza preadesione dell'UE alla Turchia: finora sono stati ottenuti solo risultati limitati"

107. ritiene che, a partire dal programma di assistenza preadesione (IPA) 2018, la Commissione dovrebbe orientare meglio i fondi IPA nei settori in cui le riforme necessarie per compiere progressi credibili verso l'adesione all'UE sono attese da tempo, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario, la lotta contro corruzione e criminalità organizzata ad alto livello, il potenziamento della libertà di stampa, la prevenzione dei conflitti d'interesse e il rafforzamento dell'audit esterno e della società civile;
108. chiede alla Commissione, nel prossimo aggiornamento delle valutazioni relative all'approccio settoriale, di tener conto in maniera esaustiva delle caratteristiche principali del coordinamento dei donatori da parte della Turchia, della sua analisi del bilancio settoriale e, in particolare, del suo quadro della valutazione della performance;
109. invita la Commissione, tenuto conto dell'impatto che la regressione sta già avendo sulla sostenibilità dei progetti in Turchia, a ricorrere maggiormente alla condizionalità a livello politico e dei progetti:
- formulando proposte al comitato IPA II per adattare le assegnazioni complessive dei fondi IPA II per l'esercizio N, anche riorientando o riducendo i fondi IPA II per fronteggiare i casi di regressione nei settori dello stato di diritto e della governance individuati nella propria relazione annuale sulla Turchia per l'esercizio N-1;
 - decidendo, entro la fine del 2017 e del 2020, se attribuire o meno alla Turchia la ricompensa per la performance. Tale decisione dovrebbe riflettere accuratamente i progressi compiuti in vista dell'adesione, l'efficienza dell'attuazione di IPA e il conseguimento di buoni risultati;
 - ricorrendo maggiormente, in maniera progressiva, alla gestione diretta per rispondere alle esigenze fondamentali laddove vi sia una mancanza di volontà politica, in particolare per quanto riguarda la lotta contro corruzione e criminalità organizzata ad alto livello, il potenziamento della libertà di stampa, la prevenzione dei conflitti d'interesse e il rafforzamento della società civile;

- per i nuovi progetti e laddove sia pertinente, definendo condizioni sotto forma di requisiti minimi per sostenere il conseguimento, nei tempi previsti, delle realizzazioni attese e della loro sostenibilità; l'inosservanza di tali condizioni dovrebbe comportare misure correttive (come, ad esempio, la sospensione dei pagamenti o la cancellazione dei progetti);
110. incoraggia la Commissione ad ampliare la copertura delle relazioni sul monitoraggio orientato ai risultati (MOR) concernenti le operazioni finanziate dall'Unione in Turchia e accrescere la pertinenza e l'affidabilità degli indicatori dei progetti, includendo la disponibilità di dati di base, ove applicabile;
111. è del parere che, nell'ambito di IPA II, la Commissione dovrebbe applicare la gestione indiretta in maniera selettiva, tenendo conto del volume dei fondi interessati, della complessità dei progetti che le autorità turche devono preparare e presentare per le gare d'appalto, nonché della capacità dell'agenzia responsabile dell'aggiudicazione dei contratti e del finanziamento dei programmi finanziati dall'UE;

Parte XIII – Relazione speciale n. 8/2018 della Corte dei conti dal titolo "Sostegno dell'UE agli investimenti produttivi nelle imprese – è necessaria una maggiore focalizzazione sulla durabilità"

112. accoglie con favore la relazione speciale della Corte, in particolare in quanto richiama tempestivamente l'attenzione sulla necessità di un monitoraggio supplementare e di meccanismi di garanzia richiesti sia a livello dell'Unione che a livello degli Stati membri al fine di garantire la durabilità dei risultati del progetto; sottolinea a tale riguardo le conclusioni della Corte secondo cui nei programmi operativi esaminati, le esigenze specifiche delle imprese di diversi settori e differenti dimensioni (fallimenti del mercato) non sono state adeguatamente identificate e il conseguimento di risultati duraturi non è stata una priorità;
113. ritiene che il ruolo degli investimenti produttivi a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dovrebbe essere rafforzato quale fattore chiave per la crescita e posti di lavoro sostenibili, riducendo le disparità e le disuguaglianze nel contesto del futuro sviluppo della politica di coesione per il prossimo periodo di programmazione, con l'obiettivo di conseguire una convergenza verso l'alto insieme alla coesione economica, sociale e territoriale tra gli Stati membri e le regioni;
114. osserva che, sebbene alcuni progetti sottoposti ad audit abbiano rispettato le norme pertinenti e abbiano conseguito i risultati previsti, essi non sono stati in grado di dimostrare l'efficacia dei progetti e il fatto che sono stati conseguiti miglioramenti durevoli;
115. osserva, a tale proposito, che il regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2014-2020 (regolamento n. 1303/2013, articolo 71), non conteneva disposizioni atte a definire il conseguimento dei risultati e la loro sostenibilità quali criteri per la durabilità delle operazioni; richiama pertanto l'attenzione sulle conclusioni della Corte per quanto riguarda la sostanziale differenza tra la misurazione dei risultati rispetto ai risultati dal punto di vista della valutazione della durabilità del progetto;

116. è del parere che, al fine di garantire un reale valore aggiunto degli investimenti produttivi, sia necessario includere il conseguimento dei risultati quale considerazione fondamentale nella valutazione della durabilità del progetto; sostiene con forza, a tale proposito, la definizione di durabilità proposta dalla Corte quale "capacità di un progetto di mantenere i benefici prodotti per un lungo periodo dopo il completamento del progetto";
117. esprime rammarico per il fatto che la Commissione non abbia preso in considerazione, nelle sue proposte legislative relative ai regolamenti per il periodo 2021-2027, l'esplicita raccomandazione della Corte di dare chiaramente la priorità non soltanto alle realizzazioni, ma anche ai necessari indicatori per la misurazione dei risultati;
118. condivide i timori della Corte in merito alla garanzia della durabilità degli investimenti nelle PMI alla luce delle loro limitate capacità imprenditoriali, degli elevati tassi di fallimenti e/o della particolare vulnerabilità alle condizioni economiche sfavorevoli; invita a tale proposito la Commissione e gli Stati membri a concentrare l'attenzione sulle modalità e i mezzi per promuovere associazioni di successo e durature tra le PMI interessate, tenendo conto sia delle esperienze positive che delle esperienze problematiche verificatesi in passato;
119. ritiene, inoltre, che i futuri investimenti produttivi permetteranno di conseguire risultati duraturi se integrati in una strategia industriale globale aggiornata nel quadro della futura politica di coesione; è del parere che in tal modo gli investimenti produttivi contribuiscano concretamente a superare le gravi disparità nei livelli di sviluppo industriale tra gli Stati membri e le regioni, come descritto nella sesta e settima relazione di coesione;
120. invita la Commissione a impegnarsi appieno nell'attuazione delle raccomandazioni della Corte e nel fornire agli Stati membri orientamenti tempestivi e adeguati, anche formulando orientamenti chiari e trasparenti sulle modalità per definire e applicare i criteri riguardanti la durabilità dei progetti, nonché a utilizzare tutti i meccanismi disponibili, come ad esempio l'approvazione dei programmi operativi, il monitoraggio e il controllo, al fine di incoraggiare gli Stati membri ad attuare le rispettive responsabilità, evitando nel contempo oneri amministrativi supplementari per i beneficiari o le rispettive autorità nazionali;
121. invita in generale la Commissione a concentrarsi maggiormente sulla durabilità del progetto nella fase preparatoria e di negoziazione per il futuro periodo di programmazione, stabilendo un quadro chiaro di stanziamenti e obiettivi; sollecita altresì le autorità degli Stati membri a osservare e ad attuare le raccomandazioni della Corte e ad adoperarsi con la Commissione per esaminare le prassi esistenti e stabilire norme e procedure comuni volte a garantire la durabilità dei risultati del progetto;

Parte XIV – Relazione speciale n. 9/2018 della Corte dei conti dal titolo "Partenariati pubblico-privato nell'UE: carenze diffuse e benefici limitati"

122. è del parere che la Commissione e gli Stati membri non dovrebbero promuovere un ricorso più intenso e diffuso ai partenariati pubblico-privato (PPP) fino a quando le problematiche individuate nella relazione in esame non saranno state risolte e le

seguenti raccomandazioni attuate con successo; in particolare, per quanto riguarda il miglioramento dei quadri istituzionali e normativi e la gestione dei progetti e per quanto riguarda una maggiore garanzia che la scelta dell'opzione PPP sia quella capace di produrre il miglior rapporto benefici/costi e che i progetti PPP saranno con buona probabilità gestiti in maniera soddisfacente;

123. per ripartire in maniera migliore tra i partner i costi dei ritardi e delle rinegoziazioni, così da mitigare l'impatto finanziario dei ritardi attribuibili al partner pubblico e delle rinegoziazioni dei contratti sul costo finale dei PPP sostenuto dal partner pubblico, raccomanda che:
- gli Stati membri individuino e propongano disposizioni contrattuali standard, tali da limitare l'importo di possibili costi supplementari a carico del partner pubblico;
 - gli Stati membri valutino qualsiasi eventuale rinegoziazione precoce dei contratti, per garantire che i costi derivanti sostenuti dal partner pubblico siano debitamente giustificati e in linea con i principi dell'impiego ottimale delle risorse;
124. per garantire che l'opzione PPP sia quella in grado di garantire il miglior rapporto benefici/costi, raccomanda che:
- gli Stati basino la scelta dell'opzione PPP su valide analisi comparative, come quella basata sul Public Sector Comparator, e che vi siano approcci adeguati atti a garantire che l'opzione PPP venga scelta solo se assicura il miglior rapporto benefici/costi anche in scenari pessimistici;
 - la Commissione garantisca alla Corte pieno accesso alle informazioni necessarie per valutare la scelta dell'opzione di appalto e il relativo appalto da parte delle autorità pubbliche, anche quando il sostegno dell'Unione è erogato direttamente a entità private tramite strumenti finanziari;
125. per garantire che gli Stati membri dispongano della capacità amministrativa necessaria e che vi siano politiche e strategie chiare in materia di PPP, così da attuare con successo i progetti PPP sostenuti dall'Unione, raccomanda che:
- gli Stati membri elaborino politiche e strategie chiare in materia di PPP, individuando chiaramente il ruolo che i PPP dovrebbero svolgere nell'ambito delle rispettive politiche di investimento infrastrutturale, allo scopo di individuare i settori in cui i PPP sono più adatti e di fissare possibili limiti alla misura in cui i PPP possono essere utilizzati in maniera efficace;
 - la Commissione proponga modifiche normative per concentrare il sostegno finanziario ai futuri PPP nei settori che considera di grande rilevanza strategica e compatibili con gli impegni a lungo termine dei PPP, come la rete centrale TEN-T;
126. per mitigare il rischio di un approccio pregiudizialmente favorevole alla scelta dei PPP, promuovere maggiore trasparenza e garantire che i PPP possano essere sostenuti in modo efficace dai fondi dell'Unione, raccomanda che:

- la Commissione subordini il sostegno dell'Unione a progetti PPP alla garanzia che la scelta dei PPP sia giustificata da considerazioni relative al rapporto costi/benefici e non sia quindi indebitamente influenzata da considerazioni relative a vincoli di bilancio o al trattamento statistico;
- gli Stati membri migliorino la trasparenza pubblicando elenchi periodici di progetti PPP, comprendenti dati sufficienti e significativi sugli attivi finanziati, i futuri impegni e il relativo trattamento nei bilanci, preservando al tempo stesso la tutela dei dati confidenziali e commercialmente sensibili;
- la Commissione valuti la complessità aggiuntiva dei progetti PPP a finanziamento misto con la partecipazione dell'Unione, in vista di ulteriori interventi miranti a semplificare le relative norme e procedure dei programmi dell'Unione;

Parte XV – Relazione speciale n. 10/2018 della Corte dei conti dal titolo "Il regime di pagamento di base per gli agricoltori: dal punto di vista operativo è sulla buona strada, ma sta avendo un impatto modesto su semplificazione, indirizzamento e convergenza dei livelli di aiuto"

127. chiede alla Commissione di assicurare un'adeguata attuazione dei controlli-chiave da parte degli Stati membri e far sì che gli Stati membri correggano i diritti RPB nei casi in cui sul loro valore incida significativamente la mancata applicazione delle norme applicabili o l'assenza di informazioni aggiornate sull'uso dei terreni;
128. chiede alla Commissione di:
- analizzare e fare il punto sull'efficacia dei sistemi a sua disposizione per disseminare le informazioni agli Stati membri, al fine di giungere a un'interpretazione e un'applicazione del quadro normativo disciplinante l'RPB il più possibile uniformi;
 - valutare opzioni per future norme legislative che le consentano di far rispettare l'obbligo, gravante sugli Stati membri, di trasmettere informazioni cruciali sull'attuazione dei regimi di sostegno diretto;
 - chiarire i rispettivi ruoli della Commissione e degli organismi di certificazione nella verifica dell'esistenza di controlli-chiave efficaci e del calcolo centralizzato dei diritti RPB;
129. invita la Commissione, prima di presentare una proposta per la futura impostazione della PAC, a valutare la posizione reddituale di tutti i gruppi di agricoltori e ad analizzare il rispettivo bisogno di sostegno al reddito, tenendo conto dell'attuale distribuzione dell'aiuto UE e nazionale, del potenziale agricolo dei terreni, delle differenze tra superfici principalmente dedite alla produzione o al mantenimento agricoli, dei costi e della redditività dell'attività agricola, del reddito da produzione di alimenti e da altra produzione agricola, nonché di quello da fonti non agricole, dei fattori di efficienza e competitività delle aziende agricole e del valore dei beni pubblici che gli agricoltori forniscono; ritiene che la Commissione dovrebbe, sin dall'inizio, collegare le misure proposte a obiettivi operativi e valori di partenza appropriati,

rispetto ai quali sia possibile misurare la performance del sostegno;

Parte XVI – Relazione speciale n. 11/2018 della Corte dei conti dal titolo "Le nuove opzioni per il finanziamento dei progetti di sviluppo rurale sono più semplici, ma non orientate ai risultati"

130. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne sostiene varie osservazioni e raccomandazioni;
131. deplora che le nuove opzioni semplificate in materia di costi siano utilizzate solo per una parte marginale della spesa per lo sviluppo rurale e che non valorizzino il potenziale di questa fonte di finanziamento, sebbene la semplificazione dovrebbe essere un modo per incoraggiare i beneficiari a impegnarsi in progetti;
132. si rammarica che siano pochissimi gli indicatori a disposizione che consentono di valutare se gli obiettivi di tale misura siano stati raggiunti o meno;
133. invita gli Stati membri, nonché i beneficiari e le loro associazioni, a sfruttare appieno le possibilità offerte dal sistema di opzioni semplificate in materia di costi nel settore dello sviluppo rurale;
134. ricorda che la semplificazione deve consentire adeguati livelli di controllo, la cui responsabilità deve essere definita con chiarezza;
135. ricorda che la semplificazione deve essere vantaggiosa sia per le amministrazioni che per i portatori di progetti;

Parte XVII – Relazione speciale n. 12/2018 della Corte dei conti dal titolo "La banda larga negli Stati membri dell'UE: nonostante i progressi, non tutti i target di Europa 2020 saranno raggiunti"

136. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni;
137. si compiace del fatto che la Commissione ambisca a investire nella futura trasformazione digitale, come emerge dalla proposta di QFP per il periodo 2012-2027;
138. prende atto dell'importante iniziativa legislativa intrapresa dalla Commissione nel settore della digitalizzazione e richiama l'attenzione su iniziative quali "WiFi4EU", che sostiene l'installazione di apparecchiature Wi-Fi all'avanguardia nei centri della vita comunitaria;
139. accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione per migliorare la copertura della banda larga in tutta l'Unione;
140. prende atto dell'impegno della Commissione ad aumentare e diversificare in maniera significativa le fonti di finanziamento a sostegno della connettività a banda larga; ricorda che per il periodo di programmazione 2007-2013, l'Unione ha investito 2,74 miliardi di EUR, mentre per l'attuale periodo gli investimenti unionali sono pari a

circa 15 miliardi di EUR, vale a dire un incremento pari a oltre cinque volte rispetto alla cifra precedente;

141. è convinto che le connessioni Internet ad alta velocità siano un elemento imprescindibile del mercato unico del digitale e che possano quindi conferire agli Stati membri un vantaggio competitivo in ambito economico, sociale e didattico: una buona velocità di connessione e l'accesso a Internet sono fondamentali per la nostra esistenza, per le imprese e i governi nazionali;
142. sottolinea che gli investimenti nella banda larga contribuiranno a promuovere l'inclusione sociale e a contrastare lo spopolamento nelle zone rurali e isolate; osserva che è opportuno garantire l'accesso alla banda larga nelle zone rurali e più decentrate al fine di conferire omogeneità al mercato unico;
143. si compiace, a tale riguardo, della proposta della Commissione relativa alla revisione delle norme dell'Unione in materia di telecomunicazioni, che mira a stimolare investimenti, in particolare nelle zone meno efficienti dal punto di vista economico e caratterizzate da una scarsa densità di popolazione, o nelle zone rurali;
144. concorda con la raccomandazione della Corte secondo cui gli Stati membri dovrebbero elaborare piani rivisti per il periodo successivo al 2020;
145. invita pertanto tutti gli Stati membri a garantire non solo che gli obiettivi della strategia Europa 2020 relativi alla banda larga vengano raggiunti in tempo utile, ma anche che vengano conseguiti gli obiettivi della Commissione riguardanti la creazione di "società dei gigabit 2025", la fornitura di una copertura 5G ininterrotta a tutte le zone urbane e ai principali assi di trasporto terrestre, la copertura per tutte le famiglie europee, nelle aree rurali e in quelle urbane, nonché l'accesso a una connettività Internet che offra una velocità di scaricamento pari ad almeno 100 Mbps, estensibile a velocità gigabit;
146. condivide il punto di vista della Corte, secondo cui tutti gli Stati membri dovrebbero esaminare il mandato delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione ai sensi del quadro di regolamentazione rivisto dell'Unione in materia di telecomunicazioni, di modo da poter imporre agli operatori le proprie raccomandazioni e misure correttive (comprese le sanzioni per inadempimento);
147. ritiene che il sostegno finanziario alla banda larga debba comporsi di una combinazione equilibrata di sovvenzioni e strumenti finanziari, con investimenti guidati da una logica d'intervento e che tengano conto delle realtà regionali e di mercato;
148. è convinto che il sostegno alla banda larga mediante strumenti finanziari si concentri prevalentemente sulle regioni economicamente efficienti e sui mercati locali ben sviluppati; rileva che le sovvenzioni sono più adatte alle zone rurali, montane e periferiche, in cui gli investimenti privati e le operazioni con gli strumenti finanziari sono, per definizione, più rischiosi;
149. condivide il parere della Corte, secondo cui la Commissione dovrebbe raccogliere e diffondere le migliori pratiche nel settore della banda larga, per quando riguarda in particolare la pianificazione degli investimenti e l'attuazione dei progetti;

150. è convinto che la Commissione continuerà a chiarire agli Stati membri le modalità di applicazione degli aiuti di Stato per la banda larga e si compiace del fatto che la Commissione intenda fornire ulteriori informazioni sugli obiettivi relativi alle connessioni da 100 Mbps e alla società dei Gigabit;

Parte XVIII – Relazione speciale n. 13/2018 della Corte dei conti dal titolo "Lotta alla radicalizzazione che sfocia in atti terroristici: la Commissione ha risposto alle esigenze degli Stati membri, ma si osservano alcune carenze di coordinamento e valutazione"

151. accoglie con favore la relazione speciale della Corte, approva le raccomandazioni ivi formulate e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
152. invita la Commissione a esaminare in che modo la gestione delle azioni volte ad affrontare la radicalizzazione possa essere semplificata, ad esempio riducendo la quantità dei fondi sui quali le azioni si basano, o concentrando la gestione delle azioni stesse, che attualmente compete a otto delle sue direzioni generali, nonché a Europol, a Eurojust e agli Stati membri, al fine di migliorare il coordinamento e l'efficienza;
153. riconosce che la programmazione di bilancio basata sulla performance può costituire una sfida particolare nel caso di azioni volte a prevenire la radicalizzazione, ma sottolinea che gli indicatori riguardanti, ad esempio, il numero di esperti che partecipano alle riunioni, non sono di per sé sufficienti per misurare la performance; invita la Commissione a esaminare, in particolare, il motivo per cui i livelli di partecipazione alle sue attività varino notevolmente tra gli Stati membri e a concentrarsi sulle attività che sono pertinenti alla maggior parte degli Stati membri;
154. invita la Commissione a tenere il Parlamento informato in merito al seguito dato alla relazione intermedia dell'HLCEG-R, laddove essa riguarda le discussioni con gli Stati membri sul modo migliore per valutare i programmi rilevanti e gli interventi;
155. riconosce che la prevenzione della radicalizzazione richiede spesso una conoscenza approfondita della situazione a livello locale, vale a dire dei livelli del vicinato, e che tale tipo di informazione non può essere generalizzata, in quanto ogni vicinato può confrontarsi con sfide proprie e disporre di opportunità proprie; sottolinea a questo riguardo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche locali, delle organizzazioni di beneficenza sociali e locali e delle autorità locali, compresi gli agenti di polizia assegnati a un determinato vicinato; invita la Commissione e gli Stati membri a tenerne conto, quando scambiano le migliori pratiche, e a evitare stereotipi o generalizzazioni;
156. sottolinea che l'efficienza e l'efficacia delle attività della Commissione per aiutare gli Stati membri a prevenire la radicalizzazione raggiungono il loro livello più alto quando si riferiscono a casi transfrontalieri, in particolare, per quanto riguarda informazioni fornite tramite Internet; sostiene la procedura di risoluzione di conflitti dell'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (EU IRU) e la decisione che essa si concentri sulla propaganda online, che i terroristi utilizzano per attirare quanti più seguaci possibile; invita la Commissione a migliorare i suoi metodi per misurare l'efficacia dell'EU IRU esaminando in quale misura i contenuti terroristici siano stati cancellati da imprese Internet, solo su richiesta dell'EU IRU, anche senza essere state segnalate dalle IRU nazionali, la società civile o le stesse imprese Internet, nonché mediante lo sviluppo di

metodi per dimostrare l'efficacia in termini di quantità di propaganda terroristica che rimane su Internet, ad esempio perché la propaganda rimossa viene semplicemente ricaricata o trasferita su altre piattaforme;

Parte XIX – Relazione speciale n. 14/2018 della Corte dei conti dal titolo "I centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) dell'UE: sono necessari ulteriori progressi"

157. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e rileva con soddisfazione che la Corte, la Commissione e il SEAE concordano sulla maggior parte delle raccomandazioni;
158. invita la Commissione e il SEAE a svolgere una analisi congiunta a livello di Unione per individuare i rischi CBRN esterni a cui l'Unione è confrontata al fine di collegare integralmente le azioni interne con quelle esterne;
159. invita la Commissione a integrare le valutazioni dei rischi sistemici nelle metodologie per le valutazioni dei bisogni e l'elaborazione dei piani d'azione nazionali e a rispondere rapidamente a tutti i paesi partner che richiedono assistenza per ultimare gli esercizi di valutazione dei bisogni e la stesura dei piani d'azione nazionali;
160. invita la Commissione ad aumentare il numero di attività regionali, come le esercitazioni teoriche e sul terreno;
161. invita la Commissione e il SEAE ad assegnare responsabilità in materia CBRN ai punti focali designati e/o agli agenti dello "strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace" (IcSP) per la cooperazione regionale a lungo termine in tutte le delegazioni dell'Unione e includere i temi CBRN nel dialogo politico, strategico o sulla sicurezza;
162. invita la DG DEVCO della Commissione e il SEAE a collaborare con le altre direzioni generali della Commissione competenti, in particolare con la DG NEAR, nonché con gli altri donatori, in modo da individuare potenziali sinergie e fonti di finanziamento disponibili che potrebbero essere usate meglio per sostenere le attività CBRN;
163. invita la Commissione a tradurre l'obiettivo generale dell'Iniziativa in obiettivi più specifici, che possano essere usati a livello di progetto, consentendo una misurazione dei risultati dal livello del progetto fino ai livelli nazionale, regionale e di Iniziativa;
164. invita la Commissione a definire inoltre indicatori di effetto e di impatto che consentano di valutare l'efficacia dell'Iniziativa a fronte degli obiettivi stabiliti;
165. invita la Commissione a garantire che tutte le informazioni pertinenti siano disponibili sul portale Internet con adeguati livelli di autorizzazione degli accessi e che le migliori pratiche e gli orientamenti siano accessibili attraverso il portale CBRN;

Parte XX – Relazione speciale n. 15/2018 della Corte dei conti dal titolo "Il potenziamento della capacità delle forze di sicurezza interna in Niger e in Mali: i progressi sono solo lenti e limitati"

166. accoglie con favore la relazione speciale della Corte sul potenziamento della capacità delle forze di sicurezza interna in Niger e in Mali e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
167. pone l'accento, in primo luogo, sugli sforzi compiuti da tutte le parti coinvolte nell'istituzione delle due missioni dell'Unione, nonché dal personale inviato in loco per rafforzare in modo strutturale e sostenibile la capacità istituzionale in termini di sicurezza interna in Niger e in Mali, in un contesto geopolitico regionale particolarmente difficile e critico, tenuto conto della combinazione delle minacce esistenti;
168. deplora che il personale della missione non abbia ricevuto alcuna formazione propedeutica né sia stato assistito nell'apprendimento delle procedure e dei programmi in loco; ritiene che la mancanza di formazione abbia generato ritardi nell'esecuzione delle operazioni;
169. ritiene che il SEAE e la Commissione debbano costantemente prestare particolare attenzione alle funzioni di supporto per favorire un'istituzione rapida, efficace e coerente delle missioni PSDC, fornire a tutto il personale una formazione propedeutica in merito alle procedure e le politiche dell'Unione ed elaborare orientamenti completi sui compiti operativi (valutazione dei bisogni, pianificazione e controllo dei compiti e presentazione di relazioni); reputa inoltre opportuno sfruttare gli insegnamenti tratti dalle precedenti missioni PSDC al fine di migliorare l'efficienza operativa delle missioni in corso e agevolare il trasferimento delle conoscenze e gli effetti sinergici tra le varie missioni;
170. deplora che in Niger la sicurezza del personale sia stata messa a repentaglio quando quest'ultimo si è trovato a dover soggiornare e lavorare in albergo per sei mesi senza particolari misure di sicurezza;
171. sottolinea che un ambiente di lavoro sicuro è essenziale per l'efficace attuazione delle operazioni e per l'assunzione di personale qualificato; invita il SEAE e la Commissione a mantenere nei bilanci delle missioni un livello sufficiente di spesa destinato alla sicurezza, per garantire un'attuazione ottimale del mandato delle missioni;
172. ribadisce inoltre la necessità di utilizzare efficacemente tutti gli opportuni canali di finanziamento per le future missioni PSDC, segnatamente lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, il Fondo europeo di sviluppo e il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi politici delle missioni e la sana gestione finanziaria;
173. incoraggia la cooperazione del SEAE con gli Stati membri, affinché le missioni PSDC attuali e future dispongano di personale sufficiente per poter operare rapidamente a un livello che si avvicini alla capacità massima autorizzata (o al numero totale di posti disponibili) e, se possibile, per una durata equivalente al mandato delle missioni;
174. sottolinea che la mancanza di efficienza operativa delle due missioni è stata uno dei principali ostacoli al buon funzionamento dell'azione condotta dall'Unione; si rammarica che siano stati necessari 18 mesi prima che la missione EUCAP Sahel Niger disponesse di un'entità giuridica;

175. ritiene che il Consiglio e la Commissione dovrebbero far sì che le future missioni PSDC abbiano personalità giuridica e dispongano delle necessarie risorse di bilancio nel più breve tempo possibile;
176. invita la Commissione e il SEAE a prestare particolare attenzione alle procedure relative agli appalti e alle risorse umane, al fine di garantire che rispondano alle esigenze operative della PSDC; osserva che l'esecuzione delle operazioni ha risentito delle complesse procedure di appalto che hanno determinato una performance inferiore alla norma;
177. rileva le difficoltà riscontrate nel coprire i posti vacanti; ricorda che il tasso di occupazione dei posti in organico si colloca al 72 % in Niger e al 77 % e in Mali; esorta il SEAE e la Commissione a proporre distacchi più lunghi dagli Stati membri dell'UE presso le missioni, facendo più ampio ricorso ad agenti contrattuali e preparando bandi generali, che possano essere utilizzati per stilare elenchi di riserva di agenti potenziali e, quindi, accelerare l'assegnazione in caso di posti vacanti;
178. incoraggia il SEAE, al fine di contribuire alla sostenibilità dei risultati delle missioni PSDC, a garantire che gli aspetti della sostenibilità siano presi in considerazione nella pianificazione operativa di tutte le attività della missione, valutando sistematicamente le esigenze locali e la capacità di mantenere la sostenibilità dei risultati a livello locale;
179. invita il SEAE a intensificare il monitoraggio delle azioni svolte nel quadro delle missioni (formazione, consulenza o fornitura di attrezzature) effettuando regolarmente valutazioni, sulla base di indicatori, dei risultati ottenuti e del livello di titolarità delle autorità nazionali interessate;
180. invita il SEAE e la Commissione a coordinare in modo più efficace a livello regionale le missioni PSDC con gli altri sforzi dell'Unione (tra cui la missione di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) e il G5 Sahel), le missioni bilaterali e gli sforzi internazionali con obiettivi analoghi; chiede al riguardo una maggiore cooperazione e un maggiore coordinamento tra l'Unione e i suoi Stati membri, promuovendo le sinergie;
181. chiede al SEAE e alla Commissione di garantire che la chiusura delle missioni PSDC e la liquidazione delle attività corrispondenti avvengano nelle migliori condizioni possibili; ritiene a questo proposito che il SEAE e la Commissione dovrebbero elaborare una strategia comune e globale di uscita che definisca chiaramente i ruoli e le responsabilità al momento della chiusura delle missioni PSDC, attenuando nel contempo i rischi specifici inerenti a tale processo;
182. ribadisce, più in generale, la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di politica estera e di sicurezza per realizzare economie di scala e di costi; sottolinea che è di fondamentale importanza che gli Stati membri siano in grado di rispondere in modo decisivo alle questioni della sicurezza condivisa e della gestione dei flussi migratori in un periodo in cui tali sfide sono chiaramente in aumento e più acute che mai;

Parte XXI – Relazione speciale n. 16/2018 della Corte dei conti dal titolo "Riesame ex post

della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto"

183. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e ne approva le osservazioni e le raccomandazioni;
184. prende atto che l'accordo interistituzionale (AII) "Legiferare meglio" inizierà molto presto il suo esercizio di monitoraggio per il 2018 e che la riunione interistituzionale ad alto livello avrà luogo alla fine dell'anno;
185. constata che la Corte ha presentato un lavoro di ricerca molto approfondito e completo (ad esempio, selezionando un campione di buone dimensioni), che potrebbe fungere da esempio per analisi future in altri settori dell'AII "Legiferare meglio"; osserva inoltre che sarebbe opportuno prendere in considerazione l'elaborazione di ulteriori indicatori di performance per monitorare l'attuazione dell'AII "Legiferare meglio";
186. ritiene che il coinvolgimento e la partecipazione attiva della Corte andranno a vantaggio dell'AII "Legiferare meglio", rafforzando il suo esercizio di monitoraggio; ritiene che anche un maggiore ricorso ai documenti di riflessione della Corte possa contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;
187. rileva che la creazione di un vademecum interistituzionale congiunto sulle clausole di monitoraggio e di riesame, con orientamenti e clausole redazionali, potrebbe rappresentare un miglioramento del controllo legislativo, purché ciò non pregiudichi la libertà di scelta politica dei colegislatori;
188. rileva che, in una futura revisione dell'AII "Legiferare meglio", potrebbero essere presi in considerazione orientamenti comuni per i riesami ex post;
189. prende atto dell'importanza di istituire un quadro in base al quale gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione della Commissione le informazioni sul recepimento del diritto dell'UE nel diritto nazionale;

Parte XXII – Relazione speciale n. 17/2018 della Corte dei Conti dal titolo "La Commissione e gli Stati membri, con le azioni degli ultimi anni dei programmi del 2007-2013, hanno affrontato il problema del basso tasso di assorbimento dei fondi, senza però prestare sufficiente attenzione ai risultati"

190. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e il prezioso confronto tra il precedente e l'attuale periodo di programmazione, incentrando in tal modo l'attenzione sulle future sfide che attendono gli Stati membri e la Commissione riguardanti l'assorbimento solido e orientato ai risultati dei fondi nell'ambito della politica di coesione;
191. ritiene insoddisfacente la risposta della Commissione alla raccomandazione di predisporre un calendario che preveda date per le principali tappe intermedie per l'adozione del quadro normativo per far sì che l'attuazione dei PO sia avviata tempestivamente e chiede alla Commissione di presentare una proposta concreta basata sulla sua valutazione del lasso di tempo necessario per una tempestiva attuazione dei programmi;

192. condivide la posizione della Corte secondo cui, anche se l'assorbimento è importante per conseguire gli obiettivi della politica, non è un fine in sé ma piuttosto un mezzo per conseguire risultati conformi agli obiettivi della politica di coesione; è fermamente convinto che l'impiego ottimale delle risorse non è dato semplicemente dall'entità della spesa, ma da ciò che è stato conseguito con le risorse erogate;
193. esprime forte preoccupazione per il fatto che la Commissione sembri sottovalutare il rischio, già segnalato dalla Corte, che i ritardi nell'esecuzione del bilancio per il periodo 2014-2020 si rivelino persino più lunghi di quelli osservati nel periodo 2007-2013, creando in tal modo una considerevole pressione riguardo all'adeguato assorbimento dei fondi alla fine del periodo di programmazione e accentuando il rischio di non tenere in debita considerazione l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento dei risultati;
194. è preoccupato per il fatto che la Commissione stia trascurando il rischio, constatato anche dalla Corte, dovuto al livello di assorbimento particolarmente insoddisfacente a metà del periodo di programmazione, che si presenta due volte più basso rispetto allo stesso momento del precedente periodo di programmazione, nonché la pressione sull'assorbimento dovuta alla sovrapposizione della fine dell'attuale periodo di programmazione con i primi anni di attuazione del periodo successivo;
195. chiede alla Commissione di presentare una previsione e una valutazione relative a ciascuno Stato membro riguardanti l'accumulo degli impegni che rischiano di non essere assorbiti tempestivamente al termine del periodo e suggerisce misure per assistere gli Stati membri nell'attenuare i potenziali effetti negativi di un insufficiente assorbimento dei fondi disponibili;
196. chiede alla Commissione di garantire che le misure che saranno adottate per evitare il disimpegno automatico degli Stati membri rispettino gli obiettivi e i risultati perseguiti dai PO e dai progetti e che siano attuati un monitoraggio pertinente dei PO modificati nonché una pertinente comunicazione relativa a questi ultimi;
197. invita la Commissione a impiegare le risorse per l'assistenza tecnica di propria iniziativa e ad assistere in modo proattivo gli Stati membri al fine di accelerare l'assorbimento orientato ai risultati dei fondi della politica di coesione;
198. richiama l'attenzione sul fatto che il fine ultimo della politica di coesione è sostenere la coesione economica e sociale tra le varie regioni e i vari paesi dell'UE e contribuire a ridurre le disparità e le disuguaglianze all'interno dell'UE; evidenzia che ciò deve essere il principio guida degli Stati membri, della Commissione e di tutte le pertinenti parti interessate in fase di attuazione e di assorbimento dei fondi dell'UE;

Parte XXIII – Relazione speciale n. 18/2018 della Corte dei conti dal titolo "È raggiunto il principale obiettivo del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita?"

199. ritiene che la relazione speciale della Corte n. 18/2018 fornisca una tempestiva e importante analisi, esaminando le modalità con cui la Commissione attua le disposizioni che regolano il braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita (PSC) dal punto di vista del conseguimento del suo principale obiettivo, ovvero che gli Stati membri progrediscano con successo verso il raggiungimento dei rispettivi obiettivi di medio

termine in materia di saldi di bilancio;

200. esprime particolare preoccupazione in merito alla profonda divergenza di opinioni fra la Corte dei conti e la Commissione in relazione all'adeguatezza dell'attuazione, da parte di quest'ultima, delle disposizioni del braccio preventivo, al fine di raggiungere gli obiettivi di medio termine previsti; tale completa assenza di un'intesa comune fra le due istituzioni sul punto cruciale della questione, vale a dire se la Commissione abbia o meno applicato adeguatamente il braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, è un importante segnale dell'esistenza di differenze sostanziali, da un lato in merito all'adeguatezza degli effettivi testi degli atti giuridici che attualmente disciplinano l'attuazione del PSC, e dall'altro in relazione ai criteri e alle considerazioni in base ai quali valutare se tali atti vengono concretamente applicati;
201. è del parere che le conclusioni della Corte dei conti, nello specifico che la Commissione, attraverso le proprie azioni, non ha garantito il conseguimento dell'obiettivo principale del regolamento, possano considerarsi giustificate sulla base di un'interpretazione rigorosamente letterale delle disposizioni di tale regolamento; ritiene, cionondimeno, che la Commissione abbia avuto motivi sufficienti per esercitare flessibilità nell'applicazione delle relative disposizioni del regolamento, alla luce delle condizioni economiche e della necessità di rilanciare la crescita e promuovere l'occupazione;
202. crede inoltre che la crescente complessità delle disposizioni del PSC, osservata nel corso dell'ultimo decennio di attuazione, richieda un riesame globale ed esaustivo dei rispettivi atti giuridici e della loro interpretazione, viste l'esperienza acquisita e l'attuale evoluzione dell'economia europea e globale, caratterizzate da una crescita debole, dall'aggravarsi delle disuguaglianze e da sempre maggiori incertezze;
203. ritiene che sia auspicabile procedere al suddetto riesame tenendo altresì in piena considerazione i requisiti per l'attuazione pratica degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030, compresa la possibilità di valutare se sia opportuno sostituire l'attuale PSC, fondato sul paradigma dell'austerità fiscale, con un patto di sviluppo sostenibile alternativo, che fornisca l'equilibrio, la complementarità e il rafforzamento reciproco necessari fra la prudenza fiscale e gli obiettivi di sostenibilità, eliminando dunque la necessità di forzare l'applicazione delle norme oltre i limiti previsti ed evitando al contempo la conseguente divergenza di opinioni e valutazioni in merito alla coerenza e alla giustificazione delle politiche;

Parte XXIV – Relazione speciale n. 19/2018 della Corte dei conti dal titolo "La rete ferroviaria ad alta velocità in Europa non è una realtà, bensì un sistema disomogeneo e inefficace"

204. accoglie con favore la relazione speciale della Corte;
205. condivide le osservazioni della Corte e ne sostiene le risultanze;
206. constata con soddisfazione che la Commissione attuerà le raccomandazioni della Corte;
207. sottolinea che le possibilità di migliorare la situazione rimangono scarse a meno che gli

- Stati membri mostrino la volontà politica di migliorare tale situazione;
208. in tale contesto, evidenzia l'importante ruolo dei "coordinatori europei" nel presente ambito (TEN-T);
209. ricorda il mandato conferito ai coordinatori europei, che comprende:
- l'elaborazione del pertinente piano di lavoro relativo al corridoio (di concerto con gli Stati membri interessati) oppure il piano di lavoro per una priorità orizzontale;
 - il sostegno e il monitoraggio dell'attuazione del piano di lavoro; la messa in evidenza delle difficoltà e la ricerca di soluzioni adeguate, quando e ove necessario;
 - la consultazione periodica del Forum del corridoio (un organo consultivo che riunisce gli Stati membri e le diverse parti interessate);
 - l'elaborazione di raccomandazioni in settori quali lo sviluppo dei trasporti lungo i corridoi o l'accesso ai finanziamenti o alle fonti di finanziamento;
 - le relazioni annuali al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri interessati in merito ai progressi compiuti;
210. insiste affinché sia generato valore aggiunto quando i progetti transfrontalieri sono cofinanziati dai Fondi strutturali europei e, in particolare, dal meccanismo per collegare l'Europa, al fine di superare definitivamente gli ostacoli politici e infrastrutturali nel momento in cui si collegano le regioni europee tramite collegamenti ferroviari ad alta velocità;
211. ricorda alla Commissione che, in Europa, il trasporto ferroviario di merci sta diminuendo e che tale trasporto viaggia su binari a velocità ridotta rispetto al trasporto passeggeri; invita pertanto la Commissione ad analizzare accuratamente come è utilizzato principalmente il traffico ferroviario, se per il trasporto passeggeri o merci, e ad adattare di conseguenza il cofinanziamento tenendo conto delle specifiche necessità di ogni collegamento ferroviario;

Parte XXV – Relazione speciale n. 20/2018 della Corte dei conti dal titolo "L'architettura africana di pace e di sicurezza: occorre orientare diversamente il sostegno dell'UE"

212. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e presenta di seguito le proprie osservazioni e raccomandazioni;
213. riconosce che in Africa il SEAE e la Commissione si trovano di fronte a situazioni molto complesse, con numerose sfide e vincoli politici e operativi in molti settori, in particolare la cooperazione delle principali parti interessate, il finanziamento e le carenze delle istituzioni, la volontà politica di intervenire, prevenire e gestire i conflitti;
214. è consapevole della complessità del quadro istituzionale in gioco per affrontare i problemi legati alla prevenzione dei conflitti e promuovere la pace e la sicurezza, con l'Unione africana, il Fondo per la pace in Africa, le organizzazioni subregionali, le

comunità economiche regionali e i meccanismi regionali di prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti;

215. osserva con preoccupazione che l'architettura africana di pace e di sicurezza (APSA) risente di una forte dipendenza da fonti finanziarie esterne (a causa del modesto contributo degli Stati membri al Fondo per la pace e della scarsità di finanziamenti supplementari attirati dall'APSA da fonti alternative di finanziamento);
216. si rammarica del fatto che l'assenza di titolarità africana e di sostenibilità finanziaria con un'elevata dipendenza dai donatori e dai partner internazionali porti a carenze operative, in particolare nelle questioni relative al personale, vale a dire la presenza di un numero limitato di personale qualificato o di esperti militari che si occupano delle missioni fondamentali di pace e di sicurezza nel continente africano;
217. ritiene che, sebbene il sostegno dell'Unione all'APSA sia concepito sulla base di un quadro strategico definito in tabelle di marcia, dovrebbe essere costantemente ricercato un adeguato coordinamento dei donatori;
218. si rammarica anche del fatto che il sostegno dell'UE si concentri principalmente sui costi operativi di base, senza un piano a lungo termine; sottolinea la necessità che l'UE, piuttosto che sostenere i costi dell'APSA, passi a sostenere prospettive e obiettivi chiari e a lungo termine, che contribuiscano alla stabilità dell'Africa e, più in generale, al partenariato UA-UE;
219. ricorda l'importanza di promuovere un piano di sviluppo delle capacità, la capacità operativa dell'UA e delle organizzazioni subregionali, unitamente a un migliore quadro di coordinamento tra tutti gli attori, al fine di ottimizzare il più possibile la coerenza delle attività e dei risultati del sostegno dell'Unione a più lungo termine;
220. è seriamente preoccupato per le carenze dei sistemi di monitoraggio riguardo alla loro capacità di fornire dati adeguati sui risultati delle attività; chiede alla Commissione di aumentare la capacità del sistema di valutazione in relazione alle attività e alla performance per dimostrare chiaramente che i contributi dell'UE possono essere per lo più legati a effetti tangibili e positivi sulla pace e la sicurezza sul terreno;
221. sottolinea, come principio fondamentale, che il sistema di monitoraggio deve essere sviluppato al fine di raccogliere e analizzare i dati/gli indicatori a livello di attività, di produzione, di obiettivi specifici e strategici, al fine di valutare l'effettiva attuazione della tabella di marcia dell'APSA concordata, la sua pertinenza e sostenibilità;
222. invita i servizi della Commissione a lanciare una missione di monitoraggio orientato ai risultati (ROM) e a riferire al Parlamento quanto prima possibile;

Parte XXVI – Relazione speciale n. 21/2018 della Corte dei conti dal titolo "La selezione e il monitoraggio dei progetti a titolo del FESR e dell'FSE nel periodo 2014-2020 sono ancora sostanzialmente incentrati sulle realizzazioni"

223. accoglie con favore la relazione speciale della Corte e invita la Commissione e gli Stati Membri ad attuare le raccomandazioni della Corte;

224. esprime preoccupazione per il fatto che i bassi tassi di esecuzione a metà dell'attuale periodo di programmazione mettono a repentaglio il conseguimento dei risultati più urgentemente necessari nei settori sostenuti dal FESR e dal FSE, ritardando così l'effetto atteso degli investimenti del bilancio UE a favore della coesione e della riduzione delle disparità regionali;
225. invita pertanto la Commissione ad aiutare gli Stati membri ad accelerare l'assorbimento dei fondi SIE e a rafforzare le attività di sorveglianza e valutazione della loro performance, al fine di garantire che tali fondi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della politica di coesione e degli obiettivi della strategia Europa 2020;
226. esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per ovviare alle carenze individuate nell'ambito dell'attuale quadro di performance dei fondi SIE, nonché ad avvalersi degli insegnamenti tratti dal periodo 2014-2020, al fine di migliorare il quadro di performance per il prossimo periodo e garantire che siano previste regole chiare per gli indicatori, il monitoraggio e la valutazione del conseguimento dei risultati;
227. invita la Commissione a garantire la regolarità e la continuità del processo di monitoraggio e comunicazione dei risultati conseguiti, nel periodo di transizione verso un nuovo collegio dei commissari, nonché a provvedere affinché la performance orientata ai risultati dei fondi SIE al termine del periodo di programmazione non sia indebolita dall'urgenza di un più rapido assorbimento;
228. prende atto delle risposte della Commissione secondo cui la sua proposta legislativa per il periodo di programmazione successivo al 2020 comprende un elenco di indicatori comuni di risultato per il FESR, il Fondo di coesione e il FSE;
229. esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che le proposte legislative della Commissione per il FESR, il Fondo di coesione e il FSE non contemplino disposizioni atte a consentire che i risultati generati dall'azione "determinati in conformità della normativa settoriale", come stabilito nelle definizioni di "risultato" e "realizzazione" contenute nel regolamento finanziario, siano identificati come risultati da raggiungere e quindi da misurare tramite indicatori di risultato nell'ambito di tali fondi;
230. chiede alla Commissione di colmare tale lacuna e di garantire che siano evitati eventuali effetti negativi per la definizione del quadro di performance da parte degli Stati membri nel periodo di programmazione 2021-2027;
231. esprime profondo rammarico per il fatto che la Commissione non abbia presentato una proposta globale per una strategia politica dell'UE nel periodo successivo al 2020 intesa a stabilire traguardi per gli obiettivi del prossimo QFP, nonché il necessario orientamento affinché gli Stati membri perseguano risultati che contribuiscano alle priorità comuni dell'UE e alla realizzazione di un'Unione più coerente e coesa;

Parte XXVII – Relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei conti dal titolo "La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata"

232. accoglie con soddisfazione le conclusioni della Corte sulle ulteriori forme di valore aggiunto europeo generate dal programma Erasmus+ (2014-2020) che vanno oltre quelle stabilite nel quadro della sua base giuridica; osserva che gli indicatori e le tecniche di valutazione per il programma Erasmus+ dovrebbero essere il più possibile globali e qualitativi, tenendo conto della natura multidimensionale degli effetti di questo tipo di azioni a lungo termine;
233. nota che la definizione di "partecipanti svantaggiati / partecipanti con minori opportunità" attualmente non è armonizzata e varia da uno Stato membro all'altro; osserva che una definizione comune consentirebbe una valutazione più precisa dell'impatto del programma e fornirebbe una base più solida per estendere la sua portata a tali partecipanti nonché per sviluppare azioni positive a loro favore;
234. accoglie con favore la reintroduzione della mobilità individuale per gli studenti delle scuole nell'azione chiave 1 (AC 1) nella proposta del nuovo programma Erasmus (2021-2027);
235. riconosce l'importanza del Sostegno linguistico online (Online Linguistic Support, OLS); ritiene che tale strumento dovrebbe essere aperto a tutti i partecipanti e adattato alle loro esigenze specifiche, e andrebbe, nel contempo, integrato con corsi di lingue in classe;
236. plaude all'introduzione di metodi di finanziamento semplificati (somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari); prende atto, tuttavia, della necessità di adeguare e rivedere regolarmente gli importi delle sovvenzioni per i costi della vita e i costi di sussistenza del paese o della regione ospitanti, al fine di garantire un accesso più equo alla mobilità individuale Erasmus ai partecipanti con minori opportunità;
237. è del parere che, al fine di promuovere l'accesso alla mobilità individuale dei partecipanti svantaggiati e con minori opportunità, i prefinanziamenti a titolo dell'azione chiave 1 del nuovo programma Erasmus debbano essere riconsiderati;
238. osserva che una migliore promozione della mobilità per gli studenti di dottorato richiederebbe maggiore flessibilità in relazione al periodo minimo di mobilità di tre mesi attualmente previsto;
239. prende atto che lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti non ha prodotto i risultati attesi e ne osserva l'esclusione dalla proposta per il nuovo programma Erasmus (2021-2027);

Parte XXVIII – Relazione speciale n. 23/2018 della Corte dei conti dal titolo "Inquinamento atmosferico: la nostra salute non è ancora sufficientemente protetta"

240. è del parere che la Commissione dovrebbe intervenire più efficacemente per migliorare la qualità dell'aria:
- condividendo le migliori pratiche adottate dagli Stati membri che hanno introdotto con successo i requisiti della direttiva QAA nei rispettivi piani per la qualità dell'aria, in particolare per quanto riguarda le informazioni pertinenti ai fini del

monitoraggio; misure per migliorare la qualità dell'aria mirate, dotate di copertura finanziaria e a breve termine; riduzioni pianificate dei livelli di concentrazione in luoghi specifici;

- gestendo attivamente ciascuna fase della procedura di infrazione per abbreviare i tempi necessari alla risoluzione dei casi o al loro deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- assistendo gli Stati membri più colpiti dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero all'interno dell'UE nelle loro attività congiunte e di cooperazione, introducendo misure pertinenti nei rispettivi piani per la qualità dell'aria;

241. invita la Commissione a elaborare la proposta da presentare al legislatore tenendo conto dei seguenti aspetti:

- aggiornamento dei limiti e dei valori-obiettivo dell'Unione (per PM, SO₂ e O₃), in linea con i più recenti orientamenti dell'OMS; limitazione del numero di superamenti consentiti delle concentrazioni rispetto alle norme (per PM, NO₂, SO₂ e O₃); fissazione di un valore limite di breve periodo per il PM_{2,5} e soglie di allarme per il PM;
- miglioramento dei piani per la qualità dell'aria, in particolare rendendoli orientati ai risultati e richiedendo una rendicontazione annua della loro attuazione; obbligo di un loro aggiornamento, ove necessario. Il numero di piani per la qualità dell'aria per ogni zona di qualità dell'aria dovrebbe essere limitato;
- specificazione dei requisiti per l'ubicazione delle stazioni di misurazione industriali e da traffico, al fine di misurare meglio la massima esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico; definizione di un numero minimo di stazioni di misurazione per tipo (da traffico, industriali o di fondo);
- facoltà per la Commissione stessa di richiedere punti di monitoraggio aggiuntivi, ove lo ritenga necessario per misurare meglio l'inquinamento atmosferico;
- anticipazione della data (al momento il 30 settembre dell'anno n+1) almeno al 30 giugno n+1 per la trasmissione dei dati convalidati e imporre espressamente agli Stati membri di fornire dati aggiornati (in tempo reale);
- introduzione di disposizioni esplicite che garantiscano ai cittadini il diritto all'accesso alla giustizia;

242. per una maggiore integrazione della qualità dell'aria nelle politiche dell'Unione, chiede alla Commissione di valutare:

- le altre politiche dell'UE che contengono elementi in grado di pregiudicare l'aria pulita e agire al fine di allineare meglio tali politiche all'obiettivo riguardante la qualità dell'aria;
- l'uso effettivo dei finanziamenti disponibili per il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria volti a limitare le emissioni all'origine dell'inquinamento

atmosferico, in particolare di PM, NOX e SOX;

243. invita la Commissione, affinché migliori la qualità delle informazioni dei cittadini, a:
- individuare ed elencare, con l'ausilio degli operatori sanitari, le informazioni assolutamente fondamentali che la Commissione e gli Stati membri devono mettere a disposizione dei cittadini (ivi inclusi gli impatti sulla salute e i comportamenti raccomandati);
 - aiutare gli Stati membri ad adottare le migliori prassi per comunicare con i cittadini e coinvolgerli nelle questioni concernenti la qualità dell'aria;
 - pubblicare graduatorie delle zone di qualità dell'aria con i migliori e i peggiori progressi compiuti ogni anno e condividere le migliori prassi applicate nelle località che hanno registrato i risultati più positivi;
 - sviluppare uno strumento online che consenta ai cittadini di segnalare violazioni riguardanti la qualità dell'aria e fornire riscontri alla Commissione su aspetti degli interventi adottati dagli Stati membri in materia di qualità dell'aria;
 - sostenere gli Stati membri affinché mettano a punto strumenti di facile utilizzo per consentire l'accesso del grande pubblico alle informazioni e al monitoraggio relativi alla qualità dell'aria (ad esempio app per smartphone e/o pagine dedicate sui social media);
 - di concerto con gli Stati membri, perseguire un accordo sull'armonizzazione degli indici sulla qualità dell'aria;

Parte XXIX – Relazione speciale n. 24/2018 della Corte dei conti dal titolo "Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni"

244. accoglie con favore la relazione speciale della Corte intitolata "Dimostrazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio e delle fonti rinnovabili innovative su scala commerciale nell'UE: i progressi attesi non sono stati realizzati negli ultimi dieci anni" e presenta di seguito le sue osservazioni e raccomandazioni;
245. accoglie con favore gli impegni ambiziosi dell'Unione europea volti a ridurre le sue emissioni, rispetto ai livelli del 1990, almeno del 20 % entro il 2020 e del 40 % entro il 2030 e a destinare almeno il 20 % del suo bilancio all'azione per il clima nel periodo di programmazione finanziaria 2014-2020;
246. accoglie con favore l'ambizione dell'Unione di porsi come leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili; ritiene estremamente importante che la Commissione dia costantemente prova di una leadership e di un impegno sufficienti sulle questioni relative al cambiamento climatico, al fine di consolidare tanto la propria credibilità internazionale quanto l'impatto dei suoi strumenti volti a definire le condizioni per la politica climatica dell'Unione e per la diplomazia verde nei prossimi anni;

247. ritiene necessario aumentare le sinergie tra i vari organismi dell'UE, i servizi competenti della Commissione e i partner industriali, nonché combinare gli sforzi al fine di creare un ambiente favorevole alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio con tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, adeguando e sviluppando le condizioni e gli strumenti di investimento;
248. sottolinea che il coordinamento tra i servizi della Commissione in materia di clima necessita ancora di un miglioramento, non solo per adempiere agli impegni internazionali, ma anche per consentire all'Unione di rimanere all'avanguardia in materia di cambiamenti climatici;
249. ribadisce il suo invito alla Commissione a sviluppare un coordinamento più intenso delle attività nel settore dello sviluppo delle nuove tecnologie e delle innovazioni ambientali;
250. sottolinea la necessità che la Commissione provveda, in particolare, a un miglior coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di cambiamenti climatici, per poter raggiungere l'obiettivo di destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione a una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici;
251. si rammarica per la mancanza di strategie sulle basse emissioni di carbonio da parte degli Stati membri, che crea un contesto di incertezza, danneggia le condizioni di investimento, si ripercuote sulla sostenibilità finanziaria e sui progressi dei progetti innovativi di dimostrazione delle tecnologie energetiche a basse emissioni di carbonio e offre solo una possibilità limitata di recuperare denaro dai progetti fallimentari; invita la Commissione ad accrescere la partecipazione attiva degli Stati membri al conseguimento degli obiettivi in materia di basse emissioni di carbonio;
252. si rammarica della scarsa fattibilità e sostenibilità generale dei progetti finanziati e della mancanza di utilizzo dei risultati concreti dei progetti;
253. ritiene che per avere successo in questo settore siano necessarie strategie più mirate a livello nazionale e di UE; invita la Commissione a elaborare una strategia globale concreta per il conseguimento degli obiettivi fissati, che preveda piani d'azione settoriali specifici comprendenti valutazioni approfondite, misure e strumenti dettagliati, una metodologia di misurazione e di rendicontazione nonché indicatori di performance;
254. invita la Commissione ad aumentare, in generale, la compatibilità di diversi settori di bilancio per integrare i programmi volti a realizzare un'economia a basse emissioni di carbonio; deplora l'assenza di obiettivi specifici in parti essenziali del bilancio dell'UE;
255. invita la Commissione a elaborare rapidamente un ambiente favorevole alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, adeguando le sue condizioni di investimento e i suoi quadri e strumenti di spesa ai fini dell'innovazione e della modernizzazione in tutti i principali settori interessati;

Parte XXX – Relazione speciale n. 22/25 della Corte dei conti dal titolo "Direttiva Alluvioni: progressi nella valutazione dei rischi, ma occorre migliorare la pianificazione e

L'attuazione"

256. invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni, in fase di esame dei PGRI nel secondo ciclo e in quelli seguenti, ad assicurarsi che gli Stati membri definiscano obiettivi quantificabili e corredati di un termine per le azioni in materia di alluvioni, consentendo in tal modo di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei medesimi, conformemente alla direttiva Alluvioni; invita la Commissione a condividere con tutti gli Stati membri buone pratiche in termini di definizione degli obiettivi;
257. invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni e in tempo utile per il secondo ciclo della direttiva Alluvioni, a valutare e riferire se gli Stati membri:
- abbiano individuato le fonti di finanziamento per soddisfare il fabbisogno di investimenti risultante dai PGRI e stabilito un calendario di attuazione in linea con i finanziamenti disponibili;
 - abbiano preso in considerazione investimenti transfrontalieri per le misure in materia di alluvioni relative a bacini fluviali internazionali;
258. invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni e nel quadro della gestione concorrente, a cofinanziare solo le misure in base ad un ordine di priorità in linea con i futuri PGRI laddove siano richiesti fondi dell'UE; la definizione delle priorità da parte degli Stati membri dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e pertinenti, tra i quali:
- un'analisi costi-benefici di buona qualità per far sì che gli investimenti conseguano il miglior rapporto costi-benefici e
 - laddove pertinente, un criterio che consideri l'impatto transfrontaliero dei progetti;
259. invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di supervisione ai sensi della direttiva Alluvioni e della direttiva quadro sulle acque, a far sì che le nuove infrastrutture per la protezione dalle alluvioni, proposte dagli Stati membri nei PGRI, siano conformi alla direttiva quadro sulle acque;
260. invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di supervisione ai sensi della direttiva Alluvioni e della direttiva quadro sulle acque, a verificare se, a fronte di una richiesta di cofinanziamento dell'UE, gli Stati membri abbiano analizzato la fattibilità dell'attuazione di misure verdi significative, da sole o in combinazione con soluzioni grigie;
261. invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni, a controllare che i PGRI comprendano misure per migliorare la conoscenza e la modellazione dell'impatto del cambiamento climatico sulle alluvioni;
262. invita la Commissione, nell'esame dei documenti richiesti per il secondo ciclo della direttiva Alluvioni, nell'esercizio della sua funzione di supervisione ai sensi di tale direttiva, a controllare se gli Stati membri:

- stimino e modellino l'impatto del cambiamento climatico sulle alluvioni tramite studi e ricerche;
 - mettano a punto strumenti adeguati per analizzare e prevedere in modo migliore:
 - a) le alluvioni pluviali, incluse le piene repentine;
 - b) le inondazioni costiere dovute all'innalzamento del livello del mare;
 - pianifichino misure flessibili volte ad adeguare, all'occorrenza, il livello di protezione laddove l'impatto del cambiamento climatico non sia quantificabile;
263. invita la Commissione, nell'esame dei PGRA per il secondo ciclo, a verificare se gli Stati membri hanno previsto azioni volte a:
- sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai vantaggi della copertura assicurativa contro i rischi di alluvioni; e
 - aumentare la copertura, ad esempio tramite la collaborazione tra settore pubblico e privato in relazione all'assicurazione contro le alluvioni;
264. invita la Commissione, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza ai sensi della direttiva Alluvioni, a:
- verificare se gli Stati membri abbiano utilizzato i PGRA per valutare in che misura le norme sulla pianificazione dell'utilizzo del territorio negli Stati membri siano state adeguatamente elaborate ed efficacemente attuate in zone a rischio di inondazione; e
 - divulgare buone pratiche e orientamenti destinati agli Stati membri;

Parte XXXI – Relazione speciale n. 26/2018 della Corte dei conti dal titolo "Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: quali sono stati gli errori?"

265. prende atto delle osservazioni formulate dalla Corte in cui si valuta l'applicazione dei sistemi informatici doganali;
266. elogia l'analisi della situazione e le conclusioni presentate dalla Corte;
267. si compiace delle raccomandazioni rivolte alla Commissione ai fini della modernizzazione delle procedure doganali, aspetto essenziale per il funzionamento dell'UE; valuta positivamente l'approccio consistente nel tenere conto degli insegnamenti tratti dal programma Dogana 2020;
268. osserva che la Commissione, nonostante alcune ulteriori delucidazioni e divergenze su una parte delle osservazioni, accetta tutte le raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte;
269. rileva che, sebbene per il prossimo programma la Commissione preveda 950 milioni di EUR a prezzi correnti ed esista un consenso all'interno del Parlamento su tale cifra, è

indispensabile che l'attuazione avvenga per tempo, a tutto campo ed entro i limiti finanziari;

270. osserva che è necessario disporre di un solido piano strategico pluriennale, che definisca un quadro strategico e tappe intermedie per gestire i progetti informatici in modo uniforme ed efficace; ritiene che in detto piano vadano stabiliti correttamente gli obiettivi, gli indicatori, il calendario e le risorse finanziarie necessarie;
271. osserva che all'inizio del nuovo QFP diversi programmi, ad esempio il programma UE di lotta antifrode, Fiscalis e Dogana, nonché il Fondo per la gestione integrata delle frontiere dovrebbero agire in modo sinergico, ragion per cui occorre eseguire una valutazione d'impatto dell'influenza negativa derivante da eventuali ritardi nell'attuazione di uno degli elementi necessari per il funzionamento dell'intero sistema;
272. osserva che è fondamentale procedere a una programmazione di bilancio basata sulla performance al fine di migliorare i risultati e garantire il conseguimento degli obiettivi del programma;
273. evidenzia che, sebbene gli Stati membri non abbiano utilizzato la loro quota del 20 % delle spese di riscossione trattenute dai dazi doganali per coprire le spese di attuazione del sistema informatico doganale, la commissione per il controllo dei bilanci appoggia la proposta della Commissione relativa alle risorse proprie per ridurre al 10 % la percentuale delle spese di riscossione;

Parte XXXII – Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei conti dal titolo "Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica"

274. invita la Commissione, per indirizzare le azioni future in materia di benessere degli animali, a:
 - eseguire una valutazione della strategia per il benessere degli animali 2012-2015 al fine di stabilire in quale misura ne siano stati conseguiti gli obiettivi e se gli orientamenti emanati vengano applicati;
 - definire indicatori con valori di base e valori-obiettivo per misurare e confrontare il grado di conformità degli Stati membri nei restanti ambiti di rischio rilevati dalla valutazione;
 - riflettere su come dare seguito alle conclusioni di tale valutazione (ad esempio, tramite una nuova strategia o un nuovo piano d'azione e/o una revisione della normativa sul benessere degli animali) e pubblicare i risultati di tali riflessioni;
275. per fronteggiare meglio i settori di rischio e diffondere le buone pratiche, raccomanda alla Commissione di:
 - sviluppare una strategia volta a garantire il rispetto della normativa, che rafforzi i meccanismi di monitoraggio del seguito dato alle raccomandazioni della DG SANTE, allo scopo di ridurre il tempo necessario per attivare interventi soddisfacenti in attuazione delle raccomandazioni formulate in esito agli audit e di

far rispettare le disposizioni normative, specie quelle già in vigore da molto tempo;

- stabilire, di concerto con gli Stati membri, in che modo gli strumenti disponibili in TRACES possano concorrere all'elaborazione di analisi dei rischi per le ispezioni durante il trasporto di animali vivi, nonché divulgare orientamenti sull'uso di detti strumenti;
276. per rafforzare i collegamenti tra il sistema di condizionalità e il benessere degli animali, raccomanda alla Commissione di:
- valutare, negli audit di conformità che esplica sulla condizionalità, la completezza delle segnalazioni degli Stati membri per quanto riguarda le inadempienze rilevate durante le ispezioni ufficiali eseguite dalla medesima autorità di controllo che svolge i controlli di condizionalità, ad esempio effettuando controlli incrociati tra i risultati delle ispezioni ufficiali e la banca dati dei beneficiari soggetti alla condizionalità;
 - condividere ulteriormente, sulla base delle precedenti azioni, le migliori pratiche sulla condizionalità e informare gli Stati membri delle constatazioni relative alla conformità che hanno condotto alle decisioni di imporre rettifiche finanziarie a causa degli indulgenti sistemi sanzionatori connessi al benessere degli animali;
277. per incoraggiare l'uso efficace del sostegno al benessere degli animali nell'ambito dello sviluppo rurale, raccomanda alla Commissione di:
- contestare agli Stati membri, al momento di approvare le modifiche ai programmi di sviluppo rurale esistenti nonché i nuovi documenti programmatici per il periodo di programmazione dello sviluppo rurale successivo al 2020, l'applicazione della misura relativa al benessere degli animali laddove sia comprovata una diffusa non conformità (come il mozzamento della coda dei suini) e verificare la potenziale sovrapposizione con sistemi privati che prevedono impegni analoghi;
 - incoraggiare lo scambio tra Stati membri delle buone pratiche riguardanti indicatori di risultato e di impatto aggiuntivi e facoltativi per la misura relativa al benessere degli animali nell'ambito del sistema comune di monitoraggio e valutazione che verrà introdotto per il periodo di programmazione successivo al 2020;
 - fornire, per il periodo di programmazione successivo al 2020, orientamenti agli Stati membri sull'impiego di altre misure di sviluppo rurale per sostenere standard più avanzati di benessere degli animali, al fine di offrire agli allevatori una gamma più ampia di incentivi per il miglioramento del benessere degli animali;

o

o o

278. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella

